

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Verificazione di elezioni — Elezione del collegio di Oristano — I deputati Depretis e Michelini combattono l'annullamento proposto, e lo appoggiano i deputati Bottero, relatore, e Leopardi — L'elezione è annullata. — Domanda di urgenza. — Lettura di un disegno di legge del deputato Crispi per la conversione in legge di un decreto prodittatoriale relativo a case religiose, nelle provincie siciliane. — Seguilo della discussione dello schema di legge per tassa sulle società industriali e sulle assicurazioni — L'emendamento del deputato Mancini all'articolo 12 non è appoggiato — Approvazione dell'articolo emendato dal regio commissario — Proposta soppessiva del deputato Robecchi G. sull'articolo 15, combattuta dal deputato Broglio — Approvazione dell'articolo 15 con emendamento del deputato Cini — Emendamenti all'articolo 25 del regio commissario e dei deputati Chiaves, Trezzi e Castellano — Parlano i deputati Valerio, Mattei Felice e Mosca — È approvato l'articolo 25, modificato — Approvazione dell'articolo 28, con emendamento del deputato Mancini — Aggiunta d'un articolo (39) fatta dal relatore Fabrizj Giovanni, in base della proposta già svolta dal deputato Casaretto, sulle Camere di commercio — Proposta e riserva del deputato Mancini, combattuta dai deputati Mosca e Alfieri — La Camera prende atto di dichiarazioni del regio commissario — Opposizioni del deputato Valerio, e parole in favore dei deputati Biancheri e Sella all'articolo suddetto — Osservazioni del ministro per l'agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'articolo — Emendamento del deputato Fenzi al 36 — Osservazioni e opposizioni del regio commissario e dei deputati Mazza, Valerio e Mosca — La proposta è modificata dal proponente, e poscia inviata alla Commissione.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7917. Carnecchia Carlo, di Calice, prefettura di Massa e Carrara, domanda l'autorizzazione di esercire la professione di causidico ancorchè non abbia riportato la laurea dottorale.

7918. Terribili sacerdote Agostino, canonico, di Rapagnano, provincia d'Ascoli, porge reclami contro l'operato da quel sindaco relativamente all'arbitraria riduzione dello stipendio assegnatogli come precettore provvisorio del comune, e alla di lui esclusione alla nomina effettiva.

7919. Ambrosi-Sacconi conte Emidio, di Ascoli, domanda di essere indennizzato de' danni sofferti, valutati a 1,500 lire, per effetto dell'incendio dato dalle truppe alle di lui case coloniche.

7920. La Giunta municipale di Scigliano, in provincia di Calabria Citeriore, fa istanza perchè venga conservata la casa di educazione fondata da quel municipio, denominata *il Ritiro*, affidata a preti secolari.

7921. Il presidente della deputazione provinciale di Terra di Lavoro rappresenta la necessità che si addivenga alla pronta rettifica della circoscrizione della provincia di Benevento per la quale furono invitate le rappresentanze provinciali a dare il loro parere.

7922. Trecentotrentacinque cittadini delle provincie siciliane chiedono la riforma del numero 5 dell'articolo 113 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, concernente la facoltà ai comuni di riscuotere sovrainposte alle contribuzioni dirette.

ATTI DIVERSI.

MAJORANA BENEDETTO. Domando la parola. Ho chiesto la parola sulla petizione 7922.

Trecentotrentacinque rispettabili cittadini delle provincie siciliane chiedono al Parlamento la riforma dell'articolo 113 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, e propriamente del numero 5.

Questa riforma la chiedono in vista dei gravi inconvenienti che ha prodotto in Sicilia la disposizione di quell'articolo.

L'argomento è abbastanza importante, onde io chiedo alla Camera di volerne riconoscere l'urgenza.

Siccome poi abbiamo una Commissione, che nel momento si occupa dell'esame del progetto di legge sulla riforma di taluni articoli, fra i quali quello in parola, della legge comunale e provinciale, così io desidero che sia ad essa inviata, siccome oggimai è sistema, la petizione, ma con la maggiore sollecitudine, perchè sia tenuta presente opportunamente in quell'interessante lavoro.

PRESIDENTE. La petizione essendo relativa ad uno degli articoli contemplati nel progetto di cui la Commissione si occupa, sarà mandata, senza che occorra deliberazione, sollecitamente, come ella desidera, a questa Commissione.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Essendo in pronto relazioni sopra elezioni, prego il deputato Ricci Matteo di venire alla ringhiera.

RICCI MATTEO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera, in nome del I ufficio, sull'elezione seguita nel collegio

di Forlì, nella persona del signor Alessandro dottore Mazzoni.

Il collegio di Forlì si compone di quattro sezioni: due appartengono alla città stessa di Forlì, e le altre due si denominano di Civitella e di Meldola.

Il numero totale degli elettori iscritti nel collegio di Forlì è di 984.

Si presentarono al primo scrutinio 215, dei quali 153 dettero il suffragio al dottore Alessandro Mazzoni, 59 al conte Pellegrino Canestri; 21 voti andarono dispersi su varii nomi o riuscirono nulli.

Nessuno pertanto dei candidati avendo raccolto al primo scrutinio il numero dei voti richiesto dalla legge, si procedette allo scrutinio di ballottaggio.

In questo scrutinio di ballottaggio il dottore Alessandro Mazzoni ottenne 166 suffragi, 59 il conte Canestri; 4 riuscirono nulli; sicchè il signor Mazzoni fu proclamato eletto dall'ufficio centrale del collegio.

Gli atti furono tutti regolari, non insorse nessun reclamo, sicchè in nome dell'ufficio I ho l'onore di proporre alla Camera il convalidamento dell'elezione del dottore Alessandro Mazzoni, eletto deputato dal collegio di Forlì.

(La Camera approva.)

(Il deputato Mazzoni presta giuramento.)

PRESIDENTE. Il deputato Bottero ha la parola.

BOTTERO, relatore. Ho l'onore di riferire a nome del III ufficio sulla elezione del collegio d'Oristano.

Questo collegio si divide in nove sezioni.

Al primo scrutinio, sopra elettori iscritti 2182, votarono soli 406.

Il consigliere d'appello Mura Giovanni Maria ebbe voti 69, il cavaliere Boyl Gioachino voti 299; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza prescritta dalla legge, si passò allo scrutinio di ballottaggio.

In questo scrutinio votarono 689 elettori.

Il consigliere d'appello Mura Giovanni Maria ottenne voti 360, il signor cavaliere Boyl Gioachino voti 317; gli altri voti furono dispersi. Fu quindi proclamato deputato il signor consigliere d'appello Giovanni Maria Mura.

Ma contro la validità di questa elezione sta una grave irregolarità.

Il presidente provvisorio della sezione principale del collegio, giudice Spano, nominato in luogo del presidente del tribunale, il quale si sentiva incomodato, dopo avere aspettato dalle 9 antimeridiane, vedendo che alle ore 11, come dice nel verbale, gli elettori non accorrevano in numero sufficiente per procedere alla formazione dell'ufficio definitivo, scioglieva l'adunanza per impossibilità di costituire l'ufficio stesso.

All'annuncio di questo fatto, il sotto-prefetto fece presente tanto al presidente stesso, quanto al sindaco di Oristano, che un tale sconcio avrebbe prodotto gravi conseguenze, perchè dovendo la sezione principale pronunciare sulla elezione definitiva, appena avrebbe ricevuto i verbali delle sezioni secondarie, si cadeva naturalmente nell'inconveniente di render nulle tutte le operazioni, quando, come era a credersi, fossersi regolarmente eseguite.

Allora fu invitato nuovamente il signor giudice Spano a tornare nella sala dell'elezione a riprendere il suo posto di presidente provvisorio. Egli vi si recò diffatti, procedette alla nomina di un nuovo ufficio provvisorio, e quindi gli riuscì di formare l'ufficio definitivo, e si poté procedere alle ulteriori operazioni.

In questa seconda riunione furono presenti e votarono elettori 88.

Ma contro questa votazione sorsero reclami di cui il verbale dell'ufficio definitivo fa in questo modo l'esposizione:

« Sulle reclamazioni del causidico Giuseppe Busia, appoggiate dall'avvocato Michele De Lorenzo, a che dichiarisi nulla la votazione: 1° perchè, essendo stato costituito altro ufficio provvisorio, levava verbale di essersi reso deserto il locale della sezione, e i membri che lo costituivano abbandonavano il loro posto, e poi fu altro ufficio provvisorio costituito; 2° perchè il secondo appello ebbe luogo alle ore tre pomeridiane invece di un'ora dopo il mezzogiorno, come prescrive l'articolo 85 della legge elettorale;

« L'ufficio, considerando esser stato dovere dei membri componenti il primo ufficio provvisorio di attendere durante il giorno un numero sufficiente di elettori per formare l'ufficio definitivo, e non levare verbale di deserzione finchè non fosse l'intero giorno trascorso, e che bene si apponeva il presidente giudice Spano, allorquando stimava consentito allo spirito della legge ed alle sue attribuzioni di costituire il nuovo ufficio appena si presentarono elettori prima del mezzogiorno, dacchè i membri componenti il primo ufficio eransi allontanati, tranne il causidico Giuseppe Raimondo Solinas;

« Considerando pure che non istava in arbitrio dei membri dell'ufficio provvisorio togliere agli elettori, finchè durava il giorno, il diritto sovrano di procedere alla votazione, ha unanimemente deliberato doversi riattendere il primo reclamo di Busia.

« Considerando poi sul secondo reclamo essere stata mente del legislatore nell'articolo 85 di vietare solamente che il secondo appello seguisse prima dell'ora una pomeridiana, e non volle certamente proibire di devenirvisi dopo quella ora, poichè in difetto ne avverrebbe non potersi ultimare il primo appello ove suoni prima l'ora una che quello sia compiuto.

« E, se ciò avviene quando gli elettori concorrono in gran numero, il legislatore avrebbe voluto punire i vigilantissimi, se la votazione nulla si dichiarasse a motivo che pel numero stragrande degli elettori debbasi necessariamente procedere al secondo appello dopo l'ora una, ha del pari deliberato non esser attendibile nè anco il secondo reclamo, e doversi provvisoriamente ritenere valida la votazione, sinchè la Camera dei deputati abbia emesso definitivo giudizio. »

Sopra questi reclami è dunque chiamata a deliberare la Camera.

Prescindendo dalla questione sollevata intorno all'ora in cui deve aver luogo il secondo appello, il vostro ufficio III ha considerato che il presidente e l'ufficio provvisorio della sezione centrale del collegio d'Oristano non avevano diritto ad abbandonare la sala prima che gli elettori fossero concorsi in numero sufficiente a poter costituire l'ufficio definitivo, e che, avendo essi sciolta l'adunanza verso le undici antimeridiane, stendendo verbale d'essersi reso deserto il locale della sezione, hanno evidentemente messo fuori di combattimento, per così dire, ed annullata la sezione stessa in quella circostanza.

Imperocchè, avvertiti gli elettori da un tal fatto che non vi sarebbe votazione, hanno potuto (specialmente essendo giorno di domenica) recarsi in campagna e non pensare ulteriormente ad accorrere nella sala delle elezioni per fare il debito loro.

Nè può sostenersi che, appunto perchè non doveva abbandonare la sala dapprima, il presidente provvisorio, tor-

nando verso mezzogiorno o verso un'ora nel locale delle adunanze, potesse ricominciarsi le operazioni come a caso vergine.

Questa seconda riunione non è che un'irregolarità, contro la quale gli elettori assenti hanno avuto diritto e dovere di protestare; quei pochi che poterono essere avvertiti, certamente avevano campo di recarsi ancora a votare; ma quanto agli altri indubitabilmente poterono credersi mistificati.

Se l'elezione del collegio d'Oristano fosse riescita al primo scrutinio e a gran maggioranza, allora, considerando che nella prima sezione non sono iscritti che 373 elettori e che per conseguenza potrebbero diffidarsi tutti senza mutare l'esito della votazione, il vostro ufficio avrebbe potuto porre la convalidazione.

Ma così non è. Fu necessario uno scrutinio di ballottaggio, perchè il consigliere d'appello signor Mura, che riesci eletto in seguito, non ottenne che voti 69 al primo scrutinio; dimodochè gli elettori che sono mancati all'appello della prima sezione, vale a dire i 373, meno gli 88 che intervennero alla seconda riunione, avrebbero potuto mutare facilmente il risultato, apportando al canonico Asproni od a qualsiasi degli altri candidati sui quali si dispersero dei voti una quantità di voti sufficienti a metterli in ballottaggio invece del consigliere Mura.

Da ciò emerge che le operazioni della prima sezione del collegio di Oristano sono state irregolari e nulle, in guisa che ne resta viziato il risultato definitivo della elezione stessa. Perciò, a nome del III ufficio, ho l'onore di proporvi l'annullamento di questa.

Sono dolente di dover esprimere ancora, a nome di detto ufficio, un biasimo verso il presidente provvisorio, il quale ha creduto di abbandonare il suo posto perchè dopo due ore di aspettativa non aveva ancora potuto ottenere la presenza del numero voluto di elettori per costituire l'ufficio definitivo. Un presidente provvisorio, avendo l'onore di essere impiegato governativo, deve il suo tempo al servizio della cosa pubblica. Egli deve stare al suo posto finchè il suo compito non sia finito, ed all'uopo anche il giorno intero, od almeno certamente fino a quell'ora che è indicata dalla legge pel secondo appello, cioè fino all'una pomeridiana. Ci duole il dirlo, ma nel caso presente il dovere di presidente provvisorio non fu adempiuto.

Il vostro ufficio spera che simili sconci non si rinnoveranno in avvenire.

DEPRETIS. Se ho bene inteso, parrebbe che l'unico motivo pel quale si propone l'annullamento dell'elezione è questo, che il presidente dell'ufficio provvisorio, recatosi nella sala dove dovevano radunarsi gli elettori, non avendo trovato un numero sufficiente di elettori per costituire l'ufficio definitivo, ha abbandonato la sala. Qualcheduno ha fatto delle rimostranze, ed egli ritornò e riprese il suo ufficio. Quindi si sono riprese le operazioni elettorali e continuarono fino al loro compimento.

Questo semplice ritardo nelle operazioni elettorali non mi pare sia motivo di nullità, perchè non vi è nella legge alcuna disposizione per cui si prescriva l'ora in cui debba cominciarsi la costituzione dell'ufficio definitivo.

MICHELINI. Domando la parola.

DEPRETIS. Dunque, se dobbiamo stare rigorosamente alla legge, non dobbiamo poi dare importanza a fatti che non sono previsti dalla legge, che hanno nulla d'essenzialmente contrario alle forme dalla legge stabilite e che portano con sè un carattere, dal quale possa credersi viziata la libertà dell'elezione.

BOTTERO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Salaris, però, se il signor relatore vuol dare spiegazioni...

BOTTERO, relatore. Appunto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOTTERO, relatore. Il presidente ha non solo abbandonato la sala, ma ha steso processo verbale per dichiarare deserto il locale, e l'ufficio provvisorio che erasi costituito prima è stato definitivamente sciolto, come il fatto ha provato.

Da ciò gli elettori hanno potuto argomentare che per quel giorno l'elezione non dovesse più aver luogo; hanno quindi facilmente potuto assentarsi dalla città stessa, e andare in parti ove fosse loro impossibile d'essere avvertiti a tempo della seconda votazione quand'anche fossero rimasti in città. Com'era possibile far sapere a tutti gli elettori che, malgrado la dichiarazione esplicita del primo ufficio provvisorio, l'elezione dovesse ancora aver luogo? Nel caso presente non si tratta di un semplice abbandono della sala, ma di un vero scioglimento dell'adunanza.

Quando in seguito ai reclami del sindaco e di altre autorità il presidente provvisorio ritornò nella sala, egli costituì un ufficio provvisorio interamente diverso dal primo, salvo un solo membro di questo, che ancor trovossi presente.

Abbiamo dunque due uffici provvisorii. Quale dei due è il regolare, il vero? Evidentemente il primo.

Abbiamo l'esclusione di 285 elettori, i quali non vennero più a votare perchè non poterono più essere avvertiti.

Se dichiarassimo valida l'elezione a fronte dell'esclusione d'un tal numero di elettori che avrebbe potuto, votando, far trionfare un altro candidato (poichè il consigliere Mura, che è poi stato eletto, non ha ottenuto, per entrare in ballottaggio, che 69 voti), noi violeremmo non solo lo spirito della legge, ma altresì il diritto dei candidati che avrebbero potuto sperare d'essere portati in ballottaggio essi stessi.

E diffatti altri candidati ottennero dei voti in quella stessa sezione: abbiamo quindi il diritto di supporre che se i 285 elettori mancati avessero potuto rispondere all'appello, non sarebbe stato impossibile che uscisse dall'urna un altro nome invece di quello del consigliere Mura, il quale non ebbe che 69 voti nella prima votazione del collegio intero.

Lo ripeto, noi non possiamo violare i diritti dei candidati; e di questi appunto si tratta.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Credo io pure coll'onorevole Depretis che la Camera debba approvare quest'elezione.

In sostanza, se ho ben compresa l'esposizione che fu fatta dall'onorevole relatore, l'ostacolo principale all'approvazione consiste nella seguente irregolarità. In una delle sezioni ebbe luogo una sola votazione, quella cioè che la legge elettorale prescrive doversi fare dopo un'ora pomeridiana; di modo che, dice il relatore, gli elettori, vedendo che non aveva avuto luogo la prima elezione, credettero che non avrebbe più luogo la seconda e se ne andarono.

Ma questo non iscusava gli elettori; essi sapevano che questa votazione doveva farsi.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Non interrompano, lascino che l'oratore svolga le sue idee.

MICHELINI. Era pertanto loro diritto, anzi loro dovere d'intervenirvi. Si dice che l'ufficio era sciolto. Io ammetto

questa circostanza, ma essa non mi fa cambiare di opinione. Il presidente provvisorio non aveva diritto di sciogliere nè l'ufficio, nè la radunanza. E poi, siccome mi sembra che nella radunanza delle ore pomeridiane siasi di nuovo formato l'ufficio, così questa circostanza sanerebbe ogni irregolarità antecedente, tanto più che per le irregolarità di una sezione non debbonsi mandare a monte le operazioni regolari delle altre.

In sostanza tutti gli elettori sanno, od è presumibile sappiano che una votazione deve aver luogo dopo un'ora pomeridiana; può quindi accadere che nessuno si rechi alla prima votazione, di modo che non si possa formare l'ufficio definitivo. Ebbene questo si formerà nelle ore pomeridiane, e la elezione non è meno valida per ciò.

Siccome mi sembra che tale sia il caso nostro, così voto per l'approvazione dell'elezione.

BOTTERO, relatore. Son dolente di dover di nuovo rispondere all'onorevole Michellini, ma sarò brevissimo.

Gli elettori che sono mancati alla seconda riunione del giorno 12 non mancarono per propria colpa. Era stato pronunziato lo scioglimento dell'adunanza, era stato levato il verbale di deserzione, per conseguenza qualunque elettore poteva assentarsi in buona fede, poichè aveva l'affidamento che in quel giorno non si sarebbe più fatta l'elezione.

Ora dunque non si tratta di sapere se una sezione sola abbia l'esorbitante diritto di rendere nulle le operazioni di un collegio intero; si tratta bensì di sapere se noi abbiamo facoltà di violare i diritti dei candidati che avrebbero potuto essere portati in concorrenza col consigliere d'appello Mura e col cavaliere Boyl, qualora la votazione che ha avuto luogo nella prima sezione non fosse stata viziata dalle accennate irregolarità.

LEOPARDI. Io debbo aggiungere due osservazioni. La prima è che vi sono stati alcuni elettori i quali nella votazione del ballottaggio hanno detto: *nè l'uno, nè l'altro*, perchè non riconoscevano valida la decisione del ballottaggio. Diffatti era stato messo in ballottaggio un candidato con soli 69 voti, mentre una sezione del collegio, che conta più di 300 elettori, non aveva potuto votare.

La seconda è che il presidente, che scioglieva alle 10 od alle 11 l'ufficio provvisorio, dichiarava l'adunanza deserta. Poi fu, non so se il sotto-prefetto o il sindaco, che credette di potervi rimediare con l'apertura d'un altro ufficio, innanzi al quale non intervennero che 88 degli oltre 300 elettori. Se molti degli altri avessero potuto votare, il candidato con soli 69 voti non avrebbe forse avuto diritto al ballottaggio.

Ai voti espressi in questo modo: *nè l'uno, nè l'altro*, è naturale lo aggiungere: *perchè non li riconosciamo come veri candidati in ballottaggio.*

PRESIDENTE. La parola è al deputato Michellini.

MICHELINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Metterò ai voti le conclusioni del III ufficio per l'annullamento della elezione fatta dal collegio di Oristano nella persona del signor Mura, consigliere d'appello.

Ritenga la Camera che l'eletto è consigliere d'appello, perchè, nel caso che venisse approvata l'elezione, dovrebbe intendersi fatta con riserva per la carica che copre.

Chi intende annullare l'elezione, si alzi.

(La Camera annulla l'elezione.)

MASSARI, relatore. L'ufficio VIII mi ha commesso di riferire sulla elezione del collegio di San Germano in provincia di Terra di Lavoro.

Questo collegio comprende tre sezioni: San Germano, Cervaro e Atina, e novera 726 elettori iscritti.

Nel giorno fissato dal decreto reale convennero nell'aula elettorale 347 elettori, dei quali 324 diedero il loro voto al professore Enrico Pessina, 12 al signor Giuseppe Fanelli; andarono dispersi 11 voti.

Il signor professore Enrico Pessina avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla legge, e non essendo nei verbali traccia d'irregolarità nè reclamazione di sorta, l'elezione è perfettamente valida.

Giova però osservare che l'onorevole Pessina sostiene la carica di professore di diritto penale nell'illustre Università di Napoli; ma siccome nella categoria dei professori manca un posto, così nulla osta a che l'onorevole Pessina sia abilitato a sedere in questo recinto. Quindi, a nome dell'ufficio VIII, ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

SALARIS. Domanderei, in via di schiarimento, al signor relatore, se il signor Pessina sia anche magistrato.

MASSARI, relatore. L'onorevole Pessina era magistrato, ed è per questo che dovette uscire da questo recinto, ma dopo diede le sue demissioni ed accettò la carica di professore nell'Università di Napoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio VIII.

(L'elezione è convalidata.)

MASSARI, relatore. Signor presidente, resta inteso che il nome dell'eletto sarà iscritto nella categoria dei professori.

PRESIDENTE. Sì, resta così inteso.

MARSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MARSICO. Per chiedere l'urgenza di una petizione.

PRESIDENTE. Parli.

MARSICO. Domando l'urgenza della petizione 7920, colla quale il municipio di Scigliano, in Calabria, fa istanza perchè sia conservata la casa di educazione fondata da quel municipio. Sebbene questa casa sia affidata a frati, si occupò sempre con frutto d'istruire la gioventù.

Non sono frati che professino voti perpetui, ma sono liberi.

Essendo la petizione meritevole di riguardo, domando questa dichiarazione di urgenza.

(È ammessa l'urgenza.)

CRISPI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7896.

Con questa petizione i cittadini di Montevago chiedono l'abolizione delle decime, le quali sono pregiudicevoli all'agricoltura di quel paese.

(È ammessa l'urgenza.)

BROGLIO. Io debbo pure pregare la Camera a voler dichiarare d'urgenza certe petizioni che si riferiscono ad una parte della provincia di Brescia che si trova in condizione deplorabilissima.

Tutti sanno quanto fosse grave la mano dell'Austria su quelle provincie in fatto d'imposta prediale; su questa particolare porzione della provincia bresciana si sono inoltre aggravate le calamità atmosferiche. La mancanza totale del raccolto del vino e dei bachi ha ridotto la parte pedemontana e montuosa di quella provincia in una condizione tale che io non ho che ad accennare un fatto solo alla Camera per dargliene un'idea.

In molti comuni si sono prese deliberazioni per autorizzare le Giunte a contrarre dei prestiti, onde somministrare ai proprietari i fondi necessari al pagamento delle imposte.

In tali condizioni di cose si sono presentate varie peti-

zioni, e non dubito che la Camera vorrà accogliere la mia domanda d'urgenza delle medesime che sono ai numeri 7444, 7841, 7842, 7180, 7656, 7915 e 7916.

(È ammessa l'urgenza.)

LETTURA DI UNO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPUTATO CRISPI RELATIVO A CASE RELIGIOSE E DI EDUCAZIONE IN SICILIA.

PRESIDENTE. Darò comunicazione alla Camera che gli uffici I, II, V, VI, IX, hanno autorizzata la lettura della proposta di legge fatta dal signor deputato Crispi, ch'è così concepita:

« Il decreto prodittoriale del 22 ottobre 1860 sull'introspetto ed il prospetto delle case religiose o di educazione, già vigente nelle provincie napoletane, sarà pubblicato ed avrà tutti i suoi effetti nelle provincie siciliane. »

Pregherai il deputato Crispi a voler dire quando intende svolgere questa sua proposta.

CRISPI. Quando vorrà il presidente.

PRESIDENTE. In tal caso e dappoichè vi sono tre progetti di legge che saranno probabilmente presto discussi, metteremo lo sviluppo della proposta Crispi subito dopo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI E SULLE ASSICURAZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra le società industriali, commerciali e sulle assicurazioni.

La discussione era rimasta all'articolo 12 e sopra un emendamento che era stato proposto dal deputato Mancini, il quale è così espresso:

« La stessa tassa sarà percepita sulle azioni che le società medesime avranno emesse e collocate. »

FABRIZI G., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al deputato Robecchi Giuseppe.

Siccome quest'emendamento non era ancora stato appoggiato ieri sera, domando ora se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Allora non mi rimane che a mettere ai voti l'articolo 12.

Però mi vien detto che l'onorevole commissario regio si era riservato di proporre una variante alla seconda parte.

DUCHOQUÉ, commissario regio. La Commissione propose la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 12 non per altro se non perchè non trovavamo casi ai quali fosse applicabile.

La formola della disposizione che leggesi nella legge francese e in leggi moderne ed anco non tanto moderne delle provincie antiche presupponeva il caso di azioni, nelle quali non fosse espresso il capitale nominale.

Per diligenti ricerche da me commesse per verificare se fra tante società che hanno vita nelle antiche provincie fosse un tal caso, non si rinvenne; quindi la Commissione credè conveniente di sopprimere quest'ultima parte dell'articolo, in quanto la reputò senza subbietto di possibile applicazione.

Però il fatto di veder questa disposizione ripetuta costan-

temente nelle leggi di varii paesi mi lasciò il dubbio che non fosse da escludere, non tanto perchè potesse verificarsi, sebbene raramente, il caso a cui potesse applicarsi, quanto per impedire che la omissione potesse dare modo alle società di entrare in una via per la quale le azioni loro potessero sfuggire alla tassa.

Intanto, per ulteriori ricerche praticate, ho trovato il caso di una società in Francia, che ha emesse azioni senza espressione di capitale nominale. E questa è una società anonima approvata con decreto imperiale del 16 agosto 1860 col titolo di *Società d'illuminazione a gaz, di fonderie di Marsiglia e di miniere di Portes e Sénéchas*.

In questa società il capitale è rappresentato da più e diversi valori, oltre quelli in numerario che versarono gli azionisti, e tutto il capitale così variamente composto fu diviso in azioni di quotità, in azioni di dividendo, senza che avessero espresso il capitale nominale.

Io credo quindi che sia prudente di conservare questa parte d'articolo, comunque raro debba essere il caso della sua applicazione.

Queste sono le ragioni per le quali io mi faceva a proporre alla Commissione e alla Camera di ripristinare quella parte d'articolo come si trova nelle leggi delle antiche provincie, nella legge del bollo del 1850 e nella legge del 15 febbraio 1856; senonchè, sembrandomi che una mutazione di dizione che era introdotta nel progetto abbia piuttosto tolto che aggiunto chiarezza alla disposizione, così proporrei che o fosse ripristinata la dizione della legge del 1856 o, meglio, sulle tracce della legge francese, fosse espressa nei termini seguenti:

« In mancanza di capitale nominale la tassa si calcolerà sul capitale reale, il cui valore sarà determinato colle regole stabilite nella legge sulla tassa di registro. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

FABRIZI G., relatore. La Commissione aveva creduto opportuno di rescare questo secondo paragrafo dell'articolo 12, inquantochè le sembrava oscuro, e non sapeva come si potesse facilmente escogitare il caso a cui fosse applicabile, ma dietro le spiegazioni date dall'onorevole commissario regio non avrebbe difficoltà a che fosse riprodotta nei termini ch'egli indicava.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo con queste modificazioni.

ROBECCHI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

Desidererei che si dicesse *azioni emesse*, perchè non tutte le azioni di tutte le società si possono dire, conformemente all'espressione della Commissione, *messe in corso*.

Ci sono delle azioni, per esempio quelle delle società in accomandita, le quali sono emesse, ma non sono messe in corso; le azioni messe in corso sono specialmente quelle delle società anonime.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

FABRIZI G., relatore. Non ha difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. Darò adunque lettura dell'articolo così modificato:

« Art. 12. Ad eccezione delle compagnie di assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative, come al portatore, siano esse società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi cinquanta per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni emesse, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intero.

« In mancanza di capitale nominale, la tassa si calcolerà sul capitale reale, il cui valore sarà determinato colle regole stabilite dalla legge sulle tasse di registro. »

Chi approva questo articolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente emesse anche tutte quelle azioni che la società in qualunque modo avrà dichiarato di voler emettere. »

Sovra quest'articolo il deputato Cini propone il seguente emendamento :

« Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente emesse anche tutte quelle azioni che la società avrà dichiarato di emettere. »

La Commissione accetta?

FABRIZI GIOVANNI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. E il commissario regio?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto io pure.

PRESIDENTE. Così essendo, accorderò la facoltà di parlare al deputato Robecchi, che si oppone all'ammissione dell'articolo.

CINI. In tal caso chiederei di esporre le ragioni che m'indussero a proporre il mio emendamento.

PRESIDENTE. Adesso è tolto di mezzo l'articolo della Commissione. Il suo, essendo stato accettato dalla Commissione e dal commissario regio, rimane esso solo in discussione. Non è dunque più il caso che abbia a svolgerne le ragioni.

Il deputato Robecchi ha la parola.

ROBECCHI GIUSEPPE. Io propongo alla Camera la soppressione dell'articolo 15, poichè parmi sia una cosa ingiusta tassare delle azioni che sono ancora nel portafoglio di una società, che non sono ancora emesse. Convien distinguere bene questo punto dall'argomento che ha trattato ieri l'onorevole Mancini. L'argomento messo in campo dal signor Mancini si riferiva al corso reale ed al corso nominale.

L'onorevole Mancini voleva che la tassa fosse commisurata sul valore reale invece che sul valor nominale. La Camera ha deciso che la tassa fosse commisurata sul valore nominale, poichè quando le azioni sono emesse, quando le medesime sono negoziate, ordinariamente hanno un aggio in commercio, ed importano un credito effettivo verso i sottoscrittori. Una volta che le azioni sono collocate, esse hanno un debitore il quale è responsabile del pagamento di tutto l'importo dell'azione, ed è talmente responsabile, che, s'egli manca a qualcuno dei versamenti, l'azione sua viene posta all'incanto e venduta per suo conto. Quindi la società, quand'anche dell'azione non sia versata che una frazione, gode di un credito proporzionale a tutta l'azione; essa opera e specula non solamente per il capitale che è stato versato, ma in proporzione di tutto il capitale nominale espresso in azioni.

Non così, o signori, avviene nel caso delle azioni le quali non sono che enunciate, ma non definitivamente emesse. Queste azioni, finchè stanno nel portafoglio della società, sono affatto ipotetiche, sono un *non-ente* un *non-valore*, non creano diritto contro di alcuno, non danno ancora origine ad alcun fatto giuridico nè economico.

Non danno origine ad alcun fatto giuridico, poichè, non essendo emesse, non possono importare nè possesso, nè proprietà, non possono essere soggetto di transazione veruna.

Non danno origine poi ad alcun fatto economico, poichè, non essendo ancora un valore effettivo, non possono venire negoziate.

Il contratto con cui si scambiano le promesse d'azioni da

molte legislazioni ancora vigenti in Italia è dichiarato nullo ed illecito.

Per queste ragioni io credo che non si possano comprendere nella tassa le azioni che una società in qualunque modo ha dichiarato di voler emettere, ma che non furono effettivamente poste in commercio, che non hanno trovato ancora un sottoscrittore che siasi impegnato per tutti i versamenti dell'azione, che siasi reso responsabile verso la società dell'ammontare del capitale nominale del titolo.

Partendo dai motivi fondamentali di questa legge io trovo altre ragioni per confermare la mia opinione. Infatti, o consideriamo questa imposta come una tassa sulla ricchezza mobile, e non possiamo tassare una cosa che ancora non esiste, che non ha valore, che non dà alcun profitto; o la consideriamo come un semplice surrogato del registro, e non possiamo assoggettare a questa imposta le azioni non emesse, poichè esse non possono dare origine ad alcun contratto valido di compra e vendita, ad alcuna cessione o trasmissione.

Ieri si è parlato delle leggi francesi; queste colpiscono sempre le azioni emesse e non quelle che la società non ha ancora vendute, nè gettate nella circolazione.

La legge 5 giugno 1850, che corrisponde appunto alla legge attuale, perchè colpisce i valori come equivalente e surrogato del registro, dice all'articolo 14, che tutti i titoli tanto delle azioni, come dei certificati d'azione, saranno colpiti dalla tassa, purchè emessi. Indi all'articolo 22, dove si tratta dell'abbonamento, troviamo che il diritto sarà annuale di cinque centesimi per ogni cento lire di *capitale nominale emesso*. Dunque la legge francese del 1850 non riguarda che le azioni emesse.

Anche la legge del 25 giugno 1857 non contempla che le azioni emesse, poichè questa legge non colpisce tali titoli con una imposta annuale, ma li assoggetta ad un diritto proporzionale solo allora quando sono ceduti, quando passano da una mano all'altra in forza di un contratto di compra e vendita. Il che vuol dire che la legge non contempla che valori esistenti e posti in commercio, i quali soli formano oggetto di validi contratti e di regolari trasmissioni. La tassa in questo caso si calcola sul valor reale negoziato.

Io prego la Camera a voler considerare quanto sia gravosa, anche per altre ragioni, la legge che ci viene ora sottoposta.

Questa legge non fa alcuna distinzione tra le società anonime e le società in accomandita, essendo ieri stato respinto anche l'emendamento dell'onorevole Ninchi, mentre invece è manifesto ed indubitato che le azioni delle società anonime godono di una circolazione assai maggiore di quelle delle società in accomandita, le quali ordinariamente sono azioni fisse che rimangono sempre nello stesso portafoglio, nelle tasche delle medesime persone; la coesione delle società in accomandita non istà solamente in proporzione del capitale, ma sta in proporzione del capitale, più della fiducia reciproca dei soci. Quindi nelle società in accomandita le azioni non hanno quel modo di rotazione, dirò così, che hanno nelle società anonime. Per questo io credo che era conveniente farà una distinzione tra società in accomandita e società anonime, il che la legge non ha stimato opportuno di fare.

La legge parimente non distingue le società di credito, le banche, dalle società industriali, mentre tutti sanno che le prime fanno operazioni che superano di gran lunga l'ammontare del loro capitale. Per esempio, alcune società di credito mobiliare possono, in forza dei loro statuti, arrischiare operazioni sino alla concorrenza di dieci volte il loro capitale;

mentre le società industriali ordinariamente non fanno che trasformare il capitale in altri valori, in istrade, macchine, merci, e non giuocano sul credito, non si lanciano in ardite speculazioni come le banche e le società propriamente dette di credito.

La legge attuale non distingue nemmeno tra società nazionali e società estere; o, per meglio dire, fa un privilegio a favore delle estere, poichè le ammette, in forza dell'articolo 15, a dichiarare il capitale complessivo che esse hanno destinato alle loro operazioni nello Stato.

Di più la legge non distingue tra valor nominale e valor reale, e prende per base dell'imposta il valor nominale, come abbiamo veduto in principio; la legge non fa distinzione tra i casi di perdita e di guadagno, e tassa una società anche quando si trova in perdita, mentre invece, come fu già detto ieri, la legge francese esentua le società quando per due anni non possono ripartire nè dividendi, nè interessi.

Ora, o signori, a fronte di queste gravanze che la legge impone al commercio ed all'industria nostra, io non vorrei che si abbondasse di soverchio in un senso peggiorativo, e che si tassassero anche le azioni che non sono ancora emesse, che sono una semplice eventualità futura, che non formano ancora parte aliquota ed integrante del capitale sociale. Poichè, lo ripeto, non conviene dimenticare che l'azione non è già per sè stessa un valore, una ricchezza; ma non diviene tale se non quando è posseduta da qualcheduno che si è reso garante del versamento, se non quando sia collocata.

BROGLIO. Domando la parola.

ROBECCHI GIUSEPPE. Io credo che, agendo contro questa massima, non solo si andrebbe contro ad ogni principio economico, ma il fisco danneggerebbe sè stesso, poichè non farebbe che menomare ed isterilire la base istessa dell'imposizione, che diminuire quegli enti sopra i quali esso vive ed esercita l'opera sua.

Qui, o signori, se dovessi esprimere intiera la mia opinione, direi francamente che credo questa legge intempestiva, e quindi reputo che essa dovrebbe essere formulata in modo da risparmiare per quanto sia possibile le società nazionali, da attenersi per ora ad una cifra minima; siamo sempre a tempo ad aumentare in seguito l'imposta, quando sarà cresciuta la nostra ricchezza mobile a pari di quella delle nazioni vicine.

Credo che questa legge sia intempestiva, poichè viene in un momento in cui la nostra industria è molto sofferente; di più perchè la legge non tien conto di altre tasse e di molte altre imposte che gravitano già sulla nostra industria. È intempestiva, perchè viene in un momento in cui la nostra industria soffre.

Diffatti, bisogna considerare come molti mercati sieno chiusi attualmente alla nostra industria, come, per esempio, il mercato dell'America per l'industria della seta, la quale è già tanto danneggiata dalla fallanza del prodotto della materia prima.

Di più, la nostra industria si trova attualmente in un momento di crisi, di transizione, poichè essa deve combattere, oltre quelle fallanze e quelle circostanze accidentali che ho accennato prima, contro il ribasso delle tariffe.

Le nostre industrie si trovano in una lotta di vita e di morte, poichè sono di fronte a una terribile concorrenza esercitata contro di esse dalle industrie estere, appunto in conseguenza del cambiamento e del ribasso delle nostre tariffe, e non sappiamo ancora se queste industrie rimarranno sul terreno, ovvero se riusciranno vittoriose.

Tra le molte, io citerò solo l'industria del cotonificio e

quella del ferro. Quest'ultima specialmente noi dovremmo avere a cuore di sostenere in ogni maniera, poichè è un'industria importantissima e vitale nell'alta e nella media Italia; importantissima per l'abbondanza e la bontà della materia prima, e perchè per suo mezzo noi giungeremo ad emanciparci dalle fabbriche straniere, e potremo noi medesimi fabbricare e forire quelle armi che ci sono tanto necessarie per sostenere e compiere l'opera dell'indipendenza italiana.

Io vi diceva inoltre che queste tasse sono ora assai inopportune, perchè si trovano a fianco di altre tasse che gravitano di già sulle nostre industrie assai sofferenti.

Citerò l'esempio di alcune grandi compagnie di strade ferrate, le quali hanno un capitale, supponete, di cento milioni; queste compagnie, oltre le strade ferrate che posseggono. . .

PRESIDENTE. Prego l'oratore di non entrare nella discussione generale.

ROBECCHI GIUSEPPE. Entro in questi particolari, per dimostrare come la legge debba essere formulata in un senso limitato e ristretto, e quindi come sia sempre più necessario non abbracciare che i valori effettivamente ed attualmente commerciabili.

Vi sono, diceva, società che posseggono strade ferrate nello stato ed hanno stabilimenti all'estero, le cui azioni inoltre circolano e sono negoziate alla Borsa di Parigi. Ora, queste società pagherebbero per il medesimo capitale, che ordinariamente lasciano indiviso, perchè ciò facilita le trasmissioni e sostiene i corsi, pagherebbero, dico, per il medesimo capitale una triplice tassa, vale a dire, nello Stato, in quel paese dove tengono altri stabilimenti ed esercizi industriali, e di più a Parigi dove la negoziazione dei valori esteri è colpita di un diritto di trapasso assai rilevante, vale a dire di 50 centesimi per mille lire sulla metà del capitale sociale, e su tutto il capitale quando sia provato che più della metà dei titoli della società sieno stati negoziati a quella Borsa.

Inoltre vi sono paesi, i quali hanno tasse analoghe per le leggi proprie ivi esistenti. Vi citerò solo l'esempio della Lombardia. Oltre tutte le imposte dirette e indirette, le tasse di consumo, d'arti e commercio, di patenti, ecc., in Lombardia abbiamo un'imposta generale sulla rendita che colpisce anche tutte le società, tutti i commercianti.

Alla fine dell'anno essi sono costretti a presentare i loro bilanci, ed il fisco tassa il 5 per cento sui profitti, senza detrazione degl'interessi e senza detrazione dei debiti.

PRESIDENTE. Ella rientra nella discussione generale; favorisca perciò di attenersi alla questione. Ella può dire che secondo il suo modo di vedere la legge debb'essere diversamente interpretata, ma se, per provare questa tesi, si fa a rientrare nella discussione generale, non so quando si finirà, perchè il deputato Broglio, avendo chiesto di parlare, vorrà rispondere anche a questi argomenti, e così si aprirà di nuovo la discussione generale.

ROBECCHI GIUSEPPE. Vengo alla questione; termino solamente quest'argomento della Lombardia, per non lasciarlo interrotto.

Supponiamo una società che abbia il capitale di un milione: se questa società impiega il suo capitale al 10 per 010, il profitto di questa società sarà di 100,000 lire, e siccome in Lombardia si esige la tassa del 5 per 010 sui profitti, la società dovrebbe pagare allo Stato 5000 lire per imposta sulla rendita.

Inoltre, in virtù di questa legge, la medesima società dovrebbe pagare la tassa di 50 centesimi per mille lire sul capitale, e così 500 lire.

Quindi le società commerciali in Lombardia sono già gra-

vate di una tassa, che è il decuplo di quella che verrebbe loro imposta da questa legge.

Con questo voglio dire che la legge, a mio parere, dovrebbe, in via di transizione, tener conto delle condizioni diverse in cui si trovano alcune provincie d'Italia per rispetto a tasse simili ivi esistenti, le quali aggravano i medesimi enti imponibili, e colpiscono seriamente i medesimi contribuenti.

Tornando alla questione speciale, che forma il soggetto del mio dire, conchiuderò osservando come io creda dannoso tassare le azioni non emesse di una società qualunque, perchè, oltre gli argomenti già addotti, ne verrebbero le due seguenti conseguenze:

O di spingere le società ad emettere repentinamente tutto il loro capitale in azioni, alterando così le leggi del commercio e producendo un ribasso nei corsi, locchè, se arrecherebbe un danno alle compagnie, sarebbe anche un danno per lo Stato, poichè tutti i valori di questa natura, tra i quali comprendo anche le obbligazioni dello Stato, hanno tra loro una necessaria correlazione e subiscono una influenza reciproca; oppure la società limiterebbe il suo capitale in azioni e si getterebbe sul credito ed emetterebbe una quantità maggiore di obbligazioni, e quindi si darebbe una base falsa, alterando quel rapporto che in ogni società bene costituita debbe esistere fra le attività e le passività, fra le azioni e le obbligazioni.

Queste considerazioni, io spero, varranno a persuadere la Camera a respingere l'articolo 13 della presente legge.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Broglio.

CINI. Chiederei la parola, e l'onorevole Broglio me la cede, per spiegare la correzione che ho proposta all'articolo.

Io lascio le considerazioni fatte dall'onorevole Robecchi sopra la legge in generale e sopra gli articoli che furono discussi ieri, e mi restringo a poche osservazioni sull'articolo 13 e sulla correzione che ho proposta.

L'articolo 13 sottoponeva a tassa non solo le azioni emesse o in istato, per così dire, di emissione, ma anche quelle che le società avrebbero annunciato di voler emettere.

Questa prescrizione era sicuramente esorbitante, poichè tutti sanno che molte società anonime si costituiscono prefiggendosi un capitale vistoso e non realizzandone che una porzione; per esempio, determinando che il capitale sarà di dieci mila azioni, e che non ne emetteranno al principio che cinque mila, e che le altre cinque mila verranno emesse in diversi tempi, secondo le circostanze.

Ora, quando l'articolo poteva interpretarsi in modo che tutte le dieci mila azioni dovessero essere sottoposte alla tassa, era ciò certamente enorme. Io credo che noi tutti siamo d'accordo che non si debbano sottoporre a tassa se non le azioni che la società emette effettivamente.

Egli è per rendere chiara e netta quest'idea che io aveva proposta una correzione all'articolo 13, correzione la quale, per ridursi a levare poche parole da questo articolo, forse non è stata bastantemente avvertita dall'onorevole Robecchi, il quale mi pare che ha combattuto l'articolo quale stava nel progetto della Commissione, e non quale era ridotto dalla mia correzione.

Togliendo io le parole: *in qualunque modo*, e l'altra: *vollere*, e riducendo l'articolo a dire che la tassa sarà imposta sopra tutte le azioni che la società avrà dichiarato di emettere, ho inteso d'indicare l'atto effettivo dell'emissione.

Quando una società dichiara, non che ha l'intenzione di emettere in un dato tempo ed in certi casi un numero di azioni, ma dichiara che emette un dato numero di azioni,

egli è da supporre che le ha effettivamente collocate, vale a dire che ha tante persone le quali acquistano queste azioni; o per lo meno egli è da supporre che, avendone effettivamente vendute la maggior parte, si riserva a vendere poco per volta, e secondo le condizioni del mercato, le restanti.

Mi spiego: se una società annunzia che essa emette effettivamente 1000 azioni, e forse non ne ha vendute che 800, egli è certo che in breve tempo, a poco per volta vende le altre 200, ed in questo caso io dico che è giusto che la società paghi la tassa su tutte le 1000 azioni, perchè sarebbe impossibile tener dietro, senza continue vessazioni, alla vendita che essa facesse delle altre poche azioni che essa possiede.

È poi sempre in potere della società non dichiarare altro che l'emissione di quelle azioni che essa effettivamente vende.

Quindi io ripeto che non si può ammettere e non voterei mai l'articolo quale stava, perchè lasciava latitudine troppo grande a far pagare la tassa anche sopra azioni che erano da emettersi e che non si emettevano; ma l'articolo corretto, come io propongo, cioè in modo, ripeto, che la tassa colpisca solo le azioni che la società dichiara di emettere, mi sembra che tolga tutte le obiezioni fatte dall'onorevole Robecchi, e riduca l'azione del fisco a quello che giustamente dovrebbe essere, a far pagare la tassa solamente sopra le azioni effettivamente emesse.

Io non ho altro a dire.

BROGLIO. Aggiungerò pochissime parole alle cose dette dall'onorevole Cini.

Io credo che colle stesse ragioni con le quali l'onorevole Robecchi giustificava egregiamente il voto dato dalla Camera ieri, si possa egualmente giustificare il voto ch'io spero la Camera darà oggi favorevole all'articolo in discussione.

L'onorevole Robecchi ha detto: perchè la Camera ha tenuto per base della tassa il valor nominale, non il valor reale? Perchè il valor nominale è un ente commerciabile, perchè si vendono e comprano in Borsa le azioni nominali e non soltanto le azioni reali. Ora, siccome le tasse corrispondono a quella tutela che la società presta agli atti commerciali, e siccome quest'atto commerciale versa sulla totalità delle azioni nominali, così è giusto che la totalità delle azioni nominali concorra alla tassa.

Ora io dico che questo ragionamento è precisamente applicabile al caso in questione.

Quando la società dichiara oggi che emette un dato numero di azioni, queste azioni diventano commerciabili; non diventerà commerciabile materialmente il certificato d'azioni; ma l'onorevole Robecchi m'insegna che queste azioni si cominciano a vendere, a comprare alla Borsa, diventano enti commerciabili, promesse di azioni, si fanno dei guadagni e delle perdite, insomma entriamo precisamente in quella fase che è la commerciabilità degli enti, e quindi la concorrenza di questi enti commerciabili alla tassazione che colpisce la commerciabilità.

Per queste ragioni io credo che la Camera, che ieri ha approvato l'articolo 12, oggi vorrà approvare l'articolo 13, respingendo la proposta suppressiva dell'onorevole deputato Robecchi.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 13. Lo rileggo come fu emendato:

« Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente emesse anche tutte quelle azioni che la società avrà dichiarato di emettere. »

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

(Sono del pari approvati senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 14. La tassa decorre per le società soggette all'autorizzazione del Governo dalla data del relativo decreto di autorizzazione e per le altre dalla data dell'atto di costituzione della società.

« Qualora però la società faccia operazioni o prima di ottenere la prescritta autorizzazione, o prima che sia stipulato un atto formale di costituzione sociale, la tassa decorre dal giorno delle attivate operazioni, salve le pene che fossero in corso a norma della legge.

« Art. 15. La tassa imposta coll'articolo 12 sarà pagata dalle società straniere soltanto in proporzione del capitale complessivo che le società medesime avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

« L'amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti di tali società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andare soggetto alla tassa.

« Art. 16. Il pagamento della tassa dovuta a tenore dell'articolo 12 si fa a trimestri maturati.

« Ove cessasse o si sciogliesse per qualsivoglia motivo la società, dovrà pagarsi la tassa soltanto fino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà avere avuto luogo la cessazione o lo scioglimento dell'associazione.

« CAPO III. Disposizioni comuni ai due capi antecedenti. — Art. 17. Le società contemplate dalla presente legge devono denunciare in iscritto la loro esistenza al ricevitore del registro del luogo ove hanno la principale loro sede.

« Questa denuncia deve farsi entro il termine di tre mesi dall'attivazione della presente legge per quelle società che sono già costituite; e per le altre che venissero a costituirsi in seguito, entro il termine di 30 giorni decorribili, o dalla data del relativo decreto di autorizzazione, o dalla data della costituzione della società, se trattasi di società non sottoposta all'autorizzazione sovrana; od infine dal giorno della prima operazione sociale, se la società viene attivata in qualsiasi guisa prima delle suddette epoche. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Per mettere in armonia la prima parte di questo articolo colle variazioni precedenti, bisognerebbe dire: « devono denunciare in iscritto la loro esistenza all'ufficio demaniale, » invece di dire: « al ricevitore del registro, » come sta scritto.

TREZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi ha facoltà di parlare.

TREZZI. Alle parole: « e per le altre che venissero a costituirsi in seguito entro il termine di 30 giorni decorribili o dalla data del relativo decreto d'autorizzazione, » io sostituirai: « o dalla data di comunicazione del decreto; » perchè il decreto potrebbe rimanere giacente anche un mese, anche due, e siccome porta comminatoria di multa successivamente, crederei perciò si dovesse dire come proposi: « o dalla data di comunicazione del decreto. »

PRESIDENTE. Il commissario regio e la Commissione aderiscono a questa variazione?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non ho difficoltà.

FABRIZI GIOVANNI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'articolo 17 con le accennate modificazioni, vale a dire: ufficio demaniale invece di ricevitore del registro; e dalla data della comunicazione del decreto invece di dalla data del relativo decreto d'autorizzazione.

Chi approva quest'articolo 17 con le variazioni indicate è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 18. La denuncia deve essere corredata di una copia in carta libera dell'atto costitutivo della società e degli statuti speciali, ed indicare:

« 1° Il capitale sociale, od il numero delle azioni che la società ha deliberato di mettere in corso;

« 2° Le sedi principali e filiali della società;

« 3° Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti o firmatari responsabili. »

PRESIDENTE. Il deputato Cini ha facoltà di parlare.

CINI. Alle parole: « di mettere in corso, » dietro le spiegazioni e le variazioni precedenti già state accettate, sostituirai le parole: « che la società ha dichiarato di emettere. »

PRESIDENTE. Il commissario regio e la Commissione aderiscono?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Sì.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 18 con questa modificazione.

(La Camera approva.)

(Vengono in seguito approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 19. Si dovrà pure fare la denuncia in iscritto qualora si variassero gli statuti o i patti sociali, o le sedi della società, od i gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili, o qualora si emettessero nuove azioni o si aumentasse altrimenti il capitale.

« Il termine per fare questa denuncia è di 30 giorni decorribili da quello della avvenuta variazione.

« Art. 20. I rappresentanti, gerenti o firmatari, sono solidariamente responsabili colle società che rappresentano pel pagamento delle tasse, sovrattasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

« Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e sovrattasse dovute.

« Nelle società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla società.

« Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimenti responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sovrattasse ed altre penalità incorse nei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione.

« Art. 21. Per l'applicazione delle tasse stabilite in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio è computata come un centinaio o un migliaio intero.

« Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

« Quanto alle società di assicurazione di cui all'articolo 8, si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui è parola in detto articolo.

« Art. 22. Le tasse che si pagano a rate trimestrali saranno soddisfatte a trimestri computabili dal 1° gennaio di ciascun anno.

« Se la tassa dovuta dalla società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre, la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo.

« Art. 23. Potranno le società comprese nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia e di qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri atti qualsiasi, purchè ciascuno di questi atti venga sottoposto

al bollo straordinario, sì e come è stabilito dalla legge sulle tasse di bollo. »

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Domando la parola.

Sono state fatte vive premure all'amministrazione, perchè cercasse di ottenere la facoltà di esigere dalle società la tassa di bollo di cui si parla in questo articolo, per via di abbonamento, seguendo in ciò il sistema che si pratica in Francia. Se la Camera credesse di fare questa facilitazione, io proporrei un emendamento, o, a meglio dire, un'aggiunta a questo articolo, che sarebbe del tenore seguente:

« Alle società o compagnie che fanno le operazioni di assicurazione indicate ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 2 è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo della tassa di bollo per i registri ed atti di cui è cenno in questo articolo, contrattando collo Stato un abbonamento annuale, quanto alle assicurazioni sulla vita, nella ragione di lire tre per ogni mille lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciascun anno alla società o compagnia; quanto alle assicurazioni contemplate ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2, nella ragione di tre centesimi per ogni mille lire del montare complessivo dei valori assicurati sulla base dei contratti in corso di esecuzione.

« La liquidazione e il pagamento della tassa annuale si farà colle norme stesse segnate dall'articolo 8 per le tasse imposte coll'articolo 2.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'aggiunta?

FABRIZI G., *relatore*. La Commissione accetta, perchè sembra una facilitazione per le società, già sperimentata altrove.

CHIAVES. Io aveva chiesta la parola appunto per proporre un emendamento relativo alle società di assicurazione contro i danni degli incendi e della grandine, partendo dai principii che già vennero esposti dall'onorevole commissario regio. Egli però, nel proporre questa facoltà di abbonamento, come si espresse, riguardo a quelle società che sono contemplate ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge che stiamo discutendo, proponeva che per le assicurazioni sulla vita si stabilisse quest'abbonamento in lire tre per ogni mille lire; e per le assicurazioni, le quali sono contemplate agli articoli 3 e 4, senza distinzione di sorta, in ragione di 0 03 per ogni mille lire di somma assicurata.

Io credo che veramente le società le quali non riflettono le assicurazioni contro i danni degli incendi e della grandine possano, anche senza inconvenienti troppo gravosi, sopportare questa tassa che corrisponde al bollo in 0 03 per ogni mille lire di somma assicurata; credo però che se per le società che attendono alle ora mentovate assicurazioni (e credo saperlo con qualche certa cognizione di causa, dappoichè ho voluto addentrarmi alquanto nei dati di queste amministrazioni, secondo quanto già ebbi l'onore di esporre giorni sono alla Camera), credo però che, se per queste società fosse questa tassa portata ad un ammontare superiore a 0 02 per ogni mille lire di somma assicurata, difficilmente le società di assicurazione contro i danni degli incendi e della grandine potrebbero evitare seri ostacoli al loro andamento e prosperamento.

Certamente sarebbe stato più gradevole per me il proporre alla Camera di fissare eziandio per queste società di assicurazione questa somma di 0 03 per ogni mille lire di somma assicurata; ma, siccome io riconosceva che difficilmente queste società potrebbero, senza aumentare il premio o la quota d'assicurazione, specialmente trattandosi di associazioni mutue, venir a sopportare tale sacrificio in una somma eccedente i 0 02, egli è per ciò che credo di dover proporre alla

Camera che per queste società venga quella misura ridotta a 2 centesimi per ogni mille lire.

Quindi la distinzione in sole due parti che verrebbe fatta nell'emendamento dell'onorevole commissario regio dovrebbe, secondo la mia proposta, essere in tre parti, l'ultima delle quali comprenderebbe la misura di due centesimi per mille lire di somma assicurata, quanto alle società di assicurazione contro gli incendi e la grandine.

Io credo che anche la Commissione vorrà farsi capace di queste considerazioni e stabilire questa sotto-distinzione, la quale non porta gravi modificazioni nell'emendamento proposto dal commissario regio, e ad un tempo agevola interessantissime istituzioni.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. La mia proposta di abbonamento non doveva prescindere dalle condizioni che corrispondessero alla tassa da cui l'abbonamento esimerebbe, dietro i calcoli fatti dall'amministrazione, che hanno anche la riprova di quelli fatti in Francia in caso identico. In Francia la tassa di bollo per cui si dà all'amministrazione facoltà di fare abbonamento è di trentacinque centesimi per ogni polizza; presso noi è di cinquanta centesimi.

Quindi io non poteva, parlando d'abbonamento, che essere coerente alla ragione della tassa.

Questo è ciò che io debbo dire in sostegno del mio emendamento.

Del resto disponga la Camera come crede, ma sappia che, modificando, non tiene i termini rigorosi di un abbonamento che rappresenti la tassa, e fa invece, per via d'abbonamento, un favore che non avrebbe inteso di fare nel votare la prima parte dell'articolo.

VALEHIO. Io appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves. Prego l'onorevole commissario regio di notare che, stabilendo l'abbonamento, si sfugge anche al pericolo, che può assai facilmente verificarsi, che i bolli non vengano tutti pagati, e che la tassa che si vuol imporre non sia efficacemente riscossa; perchè non vi ha vero mezzo per controllare i bolli, siano delle polizze che delle quitanze pei versamenti annuali, che degli altri atti qualunque occorrenti nel processo d'esecuzione del contratto di assicurazione.

Invece, colla tassa fissa dei due centesimi per mille sul montare dei versamenti, risultanti necessariamente dal repertorio, l'introito vero della tassa viene assicurato.

Partendo da questo punto di vista, quand'anche stia giusta la proporzione dei tre centesimi per mille in surrogato del bollo, che da noi è di cinquanta centesimi, a fronte dei due centesimi per mille imposti in Francia dove il bollo era di trentacinque centesimi, pur tuttavia spero la Camera troverà accettabile la riduzione proposta dall'onorevole Chiaves in vista della maggior sicurezza di percezione. Notisi ancora che il bollo, così gravosa formalità per le società, pur costa qualche cosa anche allo Stato.

Per tutte queste ragioni io credo che il regio commissario vorrà trovare accettabile la proposta dell'onorevole Chiaves, che io appoggio molto volentieri.

CASTELLANO. Senza ripetere le ragioni messe in campo così assennatamente dall'onorevole preopinante, io appoggio il sotto-emendamento Chiaves.

Dalle notizie che tengo presenti risulta che la sola compagnia a premio fisso contro i danni degli incendi di Torino, che ha un ammontare di settecento milioni di valori assicurati, ora già paga 12,000 lire d'imposizione annua, e coll'abbonamento di soli due centesimi per mille lire verrebbe invece a pagare 14,000 lire. In conseguenza credo che il di

più di 2,000 lire costituirebbe già un ragguardevole aumento del settimo della tassa fissa che ora si paga dalla suddetta compagnia; e supponendo che lo stesso si dovrà verificare per le altre di eguale natura, esse tutte, comunque facilitate nelle loro operazioni dal sistema dell'abbonamento, nondimeno lo verrebbero ad essere senza danno, ma con vantaggio dell'erario, a cui pagherebbero al disopra dell'ammontare dell'ordinaria tassa di bollo.

Fo inoltre riflettere alla Camera che la corrisponsione annua anzidetta costituirebbe un abbonamento per la sola tassa di bollo, e sarebbe permesso nella stessa maniera che è contemplata dalla legge francese per le società di simil fatta, le quali resterebbero per la nostra legge sottoposte, oltre alla detta tassa di abbonamento, anche a quella di cinque centesimi per ogni mille lire, che è stata votata all'articolo secondo, dimodochè, sebbene l'abbonamento di due centesimi per ogni mille lire sarebbe inferiore alla proporzione permessa dalla legge francese, la quale lo concede in tal misura sulle basi di 33 centesimi di bollo, mentre per noi il bollo è calcolato a 50 centesimi, pur nondimeno, congiunta all'altra tassa di cinque centesimi, diventerebbe sempre superiore alla tassa introdotta dalla legge francese, di cui vi si è portato l'esempio.

CHIAVES. Io direi: « eccettuate le società di assicurazione contro i danni degli incendi e della grandine, per cui si pagheranno centesimi due ogni mille lire assicurate. »

TREZZI. Nei paragrafi 3 e 4 non si parla soltanto delle società d'assicurazione contro i danni degli incendi e della grandine, ma si parla anche di altre associazioni. . . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Quanto a questo in genere il Ministero propone tre centesimi per ogni mille lire, e il deputato Chiaves, riferendosi a questo articolo, propone si dica: « eccettuate le società di assicurazione contro i danni degli incendi e della grandine, per le quali si pagheranno soltanto due centesimi ogni mille lire. » Quindi, tranne ciò che riguarda tali società, rimane ferma la proposta del Ministero.

Metterò ai voti l'emendamento del deputato Chiaves, che consisterebbe nel dire: « eccettuate le società di assicurazione contro i danni degli incendi e della grandine, per cui si pagheranno centesimi due. »

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

Dunque darò lettura dell'aggiunta proposta dal Ministero col sotto-emendamento del deputato Chiaves:

« Alle società o compagnie che fanno le operazioni di assicurazione indicate ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 2 è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo della tassa di bollo per i registri ed atti di cui è cenno in questo articolo, contrattando collo Stato un abbonamento annuale, quanto alle assicurazioni sulla vita, nella ragione di lire 3 per ogni 1,000 lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciascun anno alla società o compagnia; quanto alle assicurazioni contemplate ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2, nella ragione di 3 centesimi per ogni 1,000 lire del montare complessivo dei valori assicurati in base ai contratti in corso di esecuzione, eccettuate le società di assicurazione contro i danni degli incendi e della grandine, per cui si pagheranno centesimi 2.

« La liquidazione e il pagamento della tassa di abbonamento annuale si farà colle norme stesse segnate dall'articolo 8 per le tasse imposte dall'articolo 2.

« Le società o compagnie che dopo aver contrattato un abbonamento vorranno rinunziarvi, saranno tenute a pagare una tassa di bollo di una lira per ogni polizza in corso di esecuzione, qualunque fosse la dimensione della carta ed il numero degli esemplari d'ogni singola polizza.

« Con apposito regolamento saranno stabilite le altre norme occorrenti nei casi d'abbonamento. »

CASTELLANO. Io avrei creduto, alla prima lettura dell'emendamento, che fossero contemplati anche i contratti di cui all'articolo 4.

PRESIDENTE. L'articolo 4 è contemplato.

CASTELLANO. Allora chiederei l'attenzione della Camera circa le assicurazioni marittime, perchè per queste non sarebbe data facoltà di abbonamento.

PRESIDENTE. È detto: « alle società e compagnie che fanno operazioni di assicurazione indicate ai numeri 2, 3 e 4. . . »

CASTELLANO. Va bene.

TREZZI. Domando la parola.

È impossibile che si possa approvare l'articolo colla semplice modificazione relativa alle società contro i danni degli incendi e contro quelli della grandine. Siccome si suppone che le società facciano operazioni tanto sull'uno che sull'altro oggetto, non sarebbe possibile di distinguere quali siano le operazioni relative alle assicurazioni contro i danni degli incendi e della grandine dalle altre contro la mortalità del bestiame.

Giacchè abbiamo concesso questo favore, io ritengo che il favore si debba estendere a tutte le assicurazioni che sono contemplate negli stessi numeri, perchè altrimenti non si potrebbero sceverare quelle favorite da quelle non favorite.

PRESIDENTE. Sarebbe il caso di modificare intieramente questa parte.

TREZZI. Io farei un'aggiunta.

Invece che l'emendamento contempla soltanto le assicurazioni contro i danni degli incendi e le assicurazioni contro i danni della grandine, io direi: *le assicurazioni contemplate ai numeri 3 e 4.*

PRESIDENTE. Allora invece di dire: *nella ragione di tre centesimi*, bisognava dire: *nella ragione di due centesimi.*

Voci. Sì! sì!

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non so se quello che sono per dire implichi colla votazione già fatta dell'emendamento dell'onorevole Chiaves, ma crederei che il suo emendamento potrebbe facilmente combinarsi con quello proposto da me.

Senza fare distinzione fra assicurazioni dai danni della grandine ed altre assicurazioni di reddito, ed assicurazioni dai danni degli incendi ed altra assicurazione di capitale, a me sembra che si possa nell'emendamento comprendere complessivamente tutto il subbietto contemplato dal numero 3 e dal numero 4 dell'articolo 2.

Aggiungo che, ogniqua volta la Camera voglia fare questo certo favore, credo che si potrebbe tener fermo l'emendamento che io aveva proposto anco rispetto al disposto nel numero 2 di detto articolo con iscalare di un terzo il prezzo di abbonamento per le assicurazioni della vita.

Stimo che la Camera abbia voluto tenere una misura eguale, ed in questo rapporto mi pare che potrebbe addirittura tener la misura. . . .

PRESIDENTE. Allora vorrebbe dire: *lire 2 per lire mille.*

DUCHOQUÉ, commissario regio. Sì, perchè suppongo che la Camera non abbia voluto fare un privilegio speciale, ma abbia voluto usare una correntezza per via di abbonamento, forse anche apprezzando le ragioni dell'onorevole deputato Valerio, sebbene io non dovrei di quelle convenire senza qualche riserva.

FABRIZI G., relatore. La proposta dell'onorevole com-

missario regio sembra più in coerenza a quanto è stato già stabilito.

CHIAVES. Io per verità credo che la Camera ebbe testè a votare una massima della cui applicazione ora si tratta, quindi non può dirsi che la Camera vada contro il voto che ha già emesso.

Io poi, stando ferma la massima votata, non ho difficoltà di associarmi alla formola proposta dal commissario regio.

CASTELLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CASTELLANO. La prima domanda che io moveva era se le assicurazioni marittime fossero contemplate nell'aggiunta proposta dall'onorevole commissario regio. Adesso, rileggendo i numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 2, vedo che le assicurazioni marittime non vi sono comprese, poichè di esse si occupa soltanto il numero 1 del detto articolo. Il numero 2 riguarda le assicurazioni sulla vita, non le assicurazioni marittime. Quando io domandavo se le assicurazioni marittime fossero state anche ammesse al favore dell'abbonamento portato dall'aggiunta del commissario regio, mi si rispondeva di sì; ed in questa supposizione aveva desistito dal pregare la Camera su tale proposito.

PRESIDENTE. Io non ho fatto che indicare i numeri.

CASTELLANO. Lo so; ma riscontrando i numeri vedo che le assicurazioni marittime non sono contemplate, ed è per questo che propongo in via di sotto-emendamento che si aggiungano questi contratti di assicurazioni marittime tra quelli pei quali s'introduce il favore dell'abbonamento.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Faccio osservare all'onorevole Castellano, che il caso di assicurazioni marittime, per il modo con cui si fanno i relativi contratti, è troppo diverso dalle altre assicurazioni che oggi sono favorite dalla Camera, perchè si possa fare quell'aggiunta.

Io credo che la questione non abbia importanza e che non sarebbe neppure il caso che si farebbero abbonamenti.

È solamente nelle assicurazioni contemplate nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 2 che occorrono molto speciali circostanze di tempo e di luogo, per cui si rende comodo l'abbonamento.

Noterò all'onorevole Castellano che, rispetto agli atti delle assicurazioni marittime, la registrazione si fa atto per atto e quindi la registrazione non ha nessuna differenza da quella degli atti comuni, se non se per il termine entro cui deve farsi.

CASTELLANO. Qui si tratta d'introdurre una disposizione facoltativa, nè vedo perchè debba darsene il privilegio a talune compagnie di assicurazioni, e non insieme a tutte le altre; perlochè credo che sarebbe utilissimo anche per le compagnie di assicurazioni marittime il potersi con un'abbonamento sottrarre alla formalità del bollo, che intralcerrebbe la celerità delle loro operazioni. Insomma non vedo perchè si debba questo favore accordare a taluna compagnia a preferenza delle altre contemplate dall'articolo 2 di questa legge.

PRESIDENTE. Che numero è?

CASTELLANO. Il numero primo. Insisto adunque nel sotto-emendamento, perchè si conceda la facoltà dell'abbonamento anche alle compagnie di assicurazioni marittime contemplate nel numero 1 dell'articolo 2.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Quando entrassimo in cotesta via noi non potremmo tener la stessa proporzione, perchè troppo diversa è la natura e la forma delle operazioni d'assicurazioni marittime in confronto alle assicurazioni sulla vita ed a quelle contro i danni degl'incendi e della grandine.

Saremmo nella difficoltà di stabilire una tassazione nuova

e diversa da quella stabilita qui; se noi dessimo facoltà all'amministrazione di fare abbonamenti per le assicurazioni marittime dovremmo stabilire un prezzo diverso da quello di due centesimi.

MATTEI FELICE. Vorrei far osservare all'onorevole Castellano che gli assicuratori marittimi si trovano in condizione affatto diversa dalle società assicuratrici contro la grandine e contro gl'incendi. Queste ultime società si può dire che hanno una massa d'affari costante, di anno in anno, e quindi sanno benissimo a qual somma all'incirca sia per salire la tassa del bollo che pagherebbero; per le assicurazioni marittime invece la cosa procede in modo affatto diverso. In principio dell'anno esse non sanno quanti affari faranno nel decorso del medesimo: naturalmente questo dipenderà dal maggiore o minore sviluppo del commercio marittimo e non potranno quindi designare all'autorità competente su quali basi possa essere fissata a loro riguardo questa tassa di bollo.

Io credo quindi che nemmeno le società stesse che fanno assicurazioni marittime cercherebbero di fare simili abbonamenti; conseguentemente parmi affatto inutile di rendere facoltativo quest'abbonamento per tali assicurazioni.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha facoltà di parlare.

MOSCA. Io credo che la ragione principale per la quale non si può accettare l'estensione dell'emendamento proposto dall'onorevole Castellano stia in ciò, che noi non possiamo qui al momento improvvisare la proporzionalità con cui dovrebbe stabilirsi la misura dell'abbonamento delle compagnie che fanno le assicurazioni marittime. Quando la Commissione ed il commissario regio hanno accettato il principio dell'abbonamento riguardo alle compagnie d'assicurazione sulla vita e a quelle contro i danni degl'incendi e della grandine, avevano un modulo, una legge fiscale vigente, la quale suppone necessariamente che siansi fatti con tutta precisione e con tutta coscienza i calcoli necessari per istabilire questa proporzione almeno approssimativamente, ma egli vede quale immensa differenza di rapporto esista, per esempio, tra certe assicurazioni e certe altre; questo rapporto è nientemeno che da uno a cento.

Che cosa possiamo noi concludere allo stato attuale delle cose?

Per riguardo alle assicurazioni marittime, dobbiamo accostarci piuttosto al termine di cento o al termine di due? Ecco la ragione per la quale è impossibile di accettare in questo momento la proposta Castellano.

Se egli crede di produrre degli studi da lui fatti sopra questa materia, potrà egli stesso farsi iniziatore di un progetto di legge, il quale estenda il beneficio dell'abbonamento alle società di assicurazioni marittime; se lo stima, può anche formulare un ordine del giorno per invitare il Governo a praticare egli stesso questi studi, onde possa poi estendere questa facilitazione, come credo che in massima sia giusta, anche alle compagnie d'assicurazioni marittime; ma, ripeto, egli è evidente che al momento attuale la Camera non potrebbe pronunciarsi con cognizione di causa sull'accettazione della sua proposta.

CASTELLANO. Quante volte il commissario promettesse che il Governo prenderà in considerazione la necessità di estendere questo favore anche alle società di assicurazioni marittime, e di presentare un'apposita proposta di legge, poichè a me mancherebbero prontamente i dati necessari a concretarla, io desisterei dall'importunare adesso ulteriormente la Camera per quest'oggetto.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Sa il commissario regio

che il Governo è in dovere di ottemperare ai voti della Camera, quindi non esito a dichiarare che li porrà ad effetto anche su quest'argomento.

PRESIDENTE. Dunque il deputato Castellano non insiste?

CASTELLANO. No, accetto la dichiarazione.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo 23 coll'aggiunta di cui ho già dato lettura. Ben inteso che si dovrà dire: « quanto alle assicurazioni sulla vita, nella ragione di lire 2, » e poi: « quanto alle assicurazioni contemplate ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2, nella ragione di due centesimi. » Con che viene compreso l'emendamento già approvato del deputato Chiaves.

Chi intende approvare l'articolo 23 coll'aggiunta così modificata, si alzi.

(La Camera approva.)

L'articolo 24 è già stato votato.

« TITOLO II. DELLE PENE E DELLA PRESCRIZIONE. — CAPO I. Delle pene. — Art. 25. È punita colla multa di lire 100 la omessa presentazione in tempo utile dello stato trimestrale od annuale di cui all'articolo 8 delle operazioni soggette a tassa e dei repertori dalla presente legge prescritti. »

(La Camera approva.)

« Art. 26. Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 9, 10 e 11, s'incorrerà in una pena di lire 100 per ogni atto che avrebbe dovuto essere iscritto sul repertorio; ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle lire 100 alle lire 1,000. »

(La Camera approva.)

« Art. 27. Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei repertori e stati prescritti negli articoli 5, 6, 9, 10 e 11, oltre alla soprattassa dovuta pel mancato pagamento della tassa normale, s'incorrerà nella pena di lire 100 per ciascun atto non registrato. »

« La stessa pena di lire 100 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 5, e per la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione di cui nell'articolo 10. »

(La Camera approva.)

« Art. 28. Omettendosi di fare la denuncia della società nei termini prescritti dall'articolo 17, ovvero mancandosi di denunciare il capitale sociale, o le variazioni di esso capitale o del numero delle azioni, sarà dovuta una pena pecuniaria che potrà estendersi dalle lire 1,000 alle 10,000 secondo la specialità dei casi.

« Omettendosi invece di denunciare la altre indicazioni accennate negli articoli 18 e 19, la pena pecuniaria sarà dalle lire 100 alle lire 1,000. »

A questo articolo il deputato Mancini propone di sostituire il seguente:

« Omettendosi di fare nei prescritti termini le denunce imposte dagli articoli 17, 18 e 19, s'incorrerà nella pena della multa. Questa non sarà minore di lire 500 quando si ometta di denunciare la società o il capitale sociale, o le variazioni di esso capitale o del numero delle azioni. »

Il commissario regio e la Commissione accettano?

FABRIZI G., relatore. La Commissione accetta.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Anch'io accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28 quale è proposto dal deputato Mancini.

(La Camera approva.)

« Art. 29. Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denuncia a norma dell'articolo precedente, è dovuta per una volta tanto la soprattassa del triplo della

tassa normale dalle società, ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione contemplati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2, qualora non pagassero la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

« L'omesso o ritardato pagamento delle altre tasse oltre i termini prescritti dà luogo all'applicazione della sovratassa del quarto oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta. »

(È approvato, e sono del pari approvati senza discussione i seguenti articoli):

« CAPO II. Prescrizioni delle tasse e delle pene. — Art. 30. Vi ha prescrizione:

« 1° Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate;

« 2° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

« Art. 31. L'azione pel conseguimento della soprattassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

« Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

« TITOLO III. DEL MODO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE E SOPRATASSE E DELLA PROCEDURA. — Art. 32. Per la riscossione delle tasse e sovratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

« Art. 33. Contro la dimanda delle tasse e sovratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso da presentarsi al direttore del registro. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. A vece di: *al direttore del registro*, bisogna dire: *alla direzione demaniale*.

PRESIDENTE. Negli altri articoli si usò sempre la locuzione *ufficio demaniale*.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Ma in questo caso, trattandosi di ricorso, bisogna andare al grado superiore.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 33 così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 34. Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa, rimane alla medesima aperta la via contenziosa.

« La decisione delle controversie riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse e pene pecuniarie controverse. »

(La Camera approva.)

« TITOLO IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. — Art. 35. Le società che hanno già pagato all'erario le tasse stabilite dalle relative leggi in vigore andranno esenti da quelle portate dall'articolo 12 della presente legge durante il termine apparente dalle quietanze loro rilasciate. »

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Ora il deputato Casaretto propone un'aggiunta dopo quest'articolo.

È presente il deputato Casaretto?

Una voce a sinistra. No, non c'è.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha proposto un numero 2 delle disposizioni transitorie; credo che sia qui il luogo opportuno.

FABRIZI G., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FABRIZI G., relatore. La Camera diede incarico alla Commissione di esaminare la proposta dell'onorevole Casa-

retto, la quale aveva per fine di non far mancare i mezzi di sussistenza agli stabilimenti d'utilità pubblica che attualmente godono i proventi delle assicurazioni marittime.

La Commissione ha portato la sua attenzione su questa proposta, ed ha riconosciuto che la medesima aveva uno scopo giusto.

Il signor commissario regio, avendo egli pure riconosciuto la giustizia delle osservazioni fatte in proposito, la Commissione proporrebbe un articolo addizionale così concepito:

« Finchè non sia altrimenti provveduto alla sorte degli stabilimenti che profittavano in tutto od in parte delle tasse di cui nella presente legge, sarà nel bilancio dello Stato fatto a favore di essi un assegno corrispondente alla perdita che ne soffrirebbero per l'applicazione di questa legge. »

L'onorevole Mancini raccomandò pure alla Commissione che portasse il suo esame intorno ai proventi che le Camere di commercio meridionali ora ritraggono da certi diritti sulle sentenze.

La Commissione ha considerato che oltre ai proventi sulle tasse d'assicurazione che godono attualmente la Camera di commercio di Genova e l'antico stabilimento pel ricovero degli orfani chiamato *Luogo pio* di Livorno, erasi fatto osservare dal regio commissario che anche lo stabilimento utilissimo detto in Livorno *Pia casa di Sant'Andrea pel ricovero dei mendicanti* ritraeva già un provento dal diritto speciale di faro.

Colla nuova legge sulle tasse marittime questa tassa speciale di faro rimase soppressa, e quindi venne a mancare a questo utilissimo istituto quel provento che eragli stato assegnato e che ascendeva a circa 25,000 lire annue.

Il regio commissario ha dichiarato che anche per detto istituto militavano le stesse ragioni che facevansi valere per gli altri già ricordati; talchè al Governo incombesse di provvedere affinchè i necessari e consueti mezzi di sussistenza non venissero meno a così utili stabilimenti.

Pertanto è sembrato alla Commissione che questo principio riconosciuto giusto dal commissario regio fosse pure applicabile alle Camere di commercio meridionali che ora godono certi diritti sulle sentenze, e che potessero quindi utilmente invocarlo.

Però la Commissione ha considerato altresì che non potevasi in verun modo pregiudicare la questione relativa alle attribuzioni delle Camere di commercio, la quale in breve verrà a voi sottoposta, e che in questa legge, la quale si riferisce unicamente alla tassa sulle assicurazioni e sulle società commerciali, non si poteva far menzione e neanche allusione a tasse di indole diversa; e quindi si è limitata a proporre all'approvazione della Camera l'articolo addizionale che ho avuto l'onore di leggervi.

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo o sopra l'aggiunta? Se intende parlare sull'aggiunta, si potrebbe intanto mettere ai voti l'articolo.

MANCINI. Non intendo proporre un'aggiunta, ma chiedo di parlare sulla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha accettato l'emendamento del deputato Casaretto, ed ha respinto il suo; mi pare quindi che si potrebbero fare due questioni diverse.

MANCINI. Mi scusi, signor presidente, se mel permetterò, in poche parole rammenterò in qual senso fu rinviata alla Commissione e accettata dalla medesima, insieme coll'emendamento del deputato Casaretto, anche l'espressione di un mio voto.

Nella discussione che ebbe luogo in proposito fu considerato

come fosse provvido e conveniente non privare ad un tratto delle sorgenti dei loro redditi le Camere di commercio ed altri stabilimenti, i quali, senza distinzione di luogo, in tutta Italia, ritraessero finora i loro proventi da certe tasse che cessarono di riscuotere con l'attuazione del nuovo sistema d'imposte. Fu quindi dalla Camera deliberato che, per togliere ad una pericolosa precarietà la loro sorte fino a che la legge ordinatrice delle Camere di commercio italiane non fosse promulgata, dovesse la Commissione esaminare quale spediente si presentasse opportuno, perchè non la sola Camera di commercio di Genova, ma tutte le Camere di commercio italiane e gli stabilimenti collocati in quelle condizioni, cui accennava l'onorevole relatore della Commissione, potessero transitoriamente continuare a fruire di tali vantaggi. Nè si mancò fin d'allora di avvertire che la questione si poteva reputare in certa guisa pregiudicata per le Camere di commercio di Napoli e delle altre provincie dell'Italia meridionale, le quali percepivano un diritto sulle sentenze de' tribunali di commercio, che avrebbe dovuto loro essere conservato temporariamente, od almeno si sarebbe dovuto, in via provvisoria, stanziare nel bilancio un assegno equivalente, se non si avesse avuto ripugnanza a presentare alla Camera proposte di un carattere eccezionale per interesse locale soltanto di alcune tra le istituzioni del medesimo genere sparse nello Stato.

Allorchè si votò il rinvio alla Commissione, essa dichiarò che non intendeva punto di accettare la proposta dell'onorevole Casaretto da un punto di vista locale ed eccezionale per Genova, ma che avrebbe studiata la ricerca d'un opportuno mezzo, col quale si potessero far godere a tutte le Camere di commercio quei vantaggi di cui proponevasi la conservazione per alcune di esse, per modo che le leggi di tasse che venissero adottate e poste in attività non dovessero pregiudicare ad alcuna delle istituzioni anzidette.

Ringrazio adunque la Commissione ed il suo onorevole relatore perchè questa mattina ancora abbiano rinnovata la dichiarazione dell'accettazione del principio dell'eguaglianza di trattamento da me reclamata per tutti gli stabilimenti costituiti in condizioni analoghe in tutta Italia. Solamente mi duole che a questa loro benevola dichiarazione non corrisponda il tenore dell'emendamento che la Commissione stessa propone, modificando quello dell'onorevole Casaretto; dappoichè ci dice in sostanza che per la Camera di commercio di Genova e per alcuni altri stabilimenti, i quali percepiscono tasse marittime, l'argomento di questa legge porge loro la opportunità di conservarla nel godimento temporaneo della percezione; ma che per le Camere di commercio dell'Italia meridionale avrebbe dovuto provvedersi quando si votò l'altra legge sulla tassa di registro.

Certamente siamo animati da un sentimento di giusta protezione per la Camera di commercio di Genova e per le altre che compiono la loro missione; dobbiamo però rendere omaggio nel tempo stesso ad un principio di un ordine più elevato, qual si è quello dell'eguaglianza di tutti i paesi d'Italia nei favori e nei mezzi di protezione che loro si debbono accordare.

Laddove in questa legge si aggiungesse che tutte le Camere di commercio continueranno a godere e percepire temporaneamente le varie tasse finora godute, ovvero s'invitasse il Governo a provvedere in qualche modo sul bilancio, potrebbe rigorosamente obbiettarsi l'inopportunità della sede di una disposizione somigliante; ma questo vizio di forma del tutto secondario sarebbe ampiamente compensato dal beneficio sostanziale e dalla prova di eguale ed impar-

ziale giustizia che verrebbe impartita a tutte le Camere di commercio del regno.

Se invece si volesse con un articolo di legge restringere l'eccezione in favore soltanto ad alcune Camere di commercio, pur troppo temerei che alcuni dal loro nobilissimo sentimento d'imparzialità si sentissero costretti a votare contro la proposta Casaretto.

Dichiaro che dal mio canto desidero immensamente che la benemerita Camera di commercio di Genova non perda neanche per un giorno solo quei proventi di cui gode, dappoichè so che ne fa ottimo uso, specialmente per le scuole tecniche, che essa ha istituite, e che, dirette da un egregio economista, tornarono di gran profitto per l'istruzione della popolazione genovese. Ma io domanderò alla Commissione ed all'onorevole commissario regio se precisamente questo eccessivo scrupolo di forma faccia loro provare una ripugnanza insuperabile ad estendere il beneficio a tutte le Camere e stabilimenti analoghi che cesseranno di percepire colle novelle leggi qualche tassa speciale, ancorchè estranea a quella che forma l'oggetto della proposta Casaretto.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole deputato Mancini di formulare il suo emendamento.

MANCINI. Amerei di sapere ciò che ne pensa la Commissione.

MOSCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha facoltà di parlare.

MOSCA. La Commissione, quando propose e fu ammesso dalla Camera che prenderebbe ad esame le considerazioni poste avanti dall'onorevole Casaretto, in relazione al soggetto particolare di questa legge, ha dichiarato bensì che non voleva intendere quest'incarico in un senso municipale e per favorire piuttosto quello stabilimento che quell'altro, ma che si sarebbe occupata con ispirito di giustizia per tutti quelli i quali avessero potuto trovarsi in una situazione analoga; ma la Giunta non ha inteso e non ha potuto intendere di credersi attribuita una facoltà legislativa per eccedere i termini particolari che costituiscono l'argomento della legge.

Mi spiego. Questa legge tende ad imporre una tassa speciale sui contratti di assicurazione e sulle società industriali.

La legge adunque avendo questo particolare oggetto, bisogna che il legislatore si preoccupi, volere o non volere, delle conseguenze che l'attuazione di questa legge sarà per produrre.

Una di queste conseguenze, che fu posta innanzi dall'onorevole Casaretto con un particolare interessamento a riguardo della Camera di commercio di Genova, era appunto quella che, introducendosi a beneficio dello Stato una cassa sulle assicurazioni marittime, la quale non avrebbe potuto essere cumulata con quella che già si percepiva a favore della Camera di commercio di Genova, quest'ultima sarebbe rimasta depauperata di quell'introito, che attualmente ricava dalla percezione di quest'imposta tutta locale, tutta speciale.

Noi non possiamo dunque far altro che estendere in termini generali una provvidenza di carattere puramente interinale, la quale riguardi tutti quegli stabilimenti che per effetto della legge attuale venissero ad essere in qualche modo pregiudicati, affinchè questo pregiudizio non sia sentito, e finchè con altro provvedimento provvisorio venga assicurata la loro sorte.

La proposta dell'onorevole Mancini eccede di molto i termini ne' quali la questione deve essere ristretta.

Egli esigerebbe che all'occasione di questa legge noi aves-

simo da introdurre disposizioni che sarebbero in ripugnanza colla materia speciale della legge.

Bisognava sollevare questa questione riguardo, per esempio, alla legge del registro, perchè appunto le Camere di commercio delle provincie meridionali non fossero private dei benefici che avevano per soprattasse sulle sentenze; ma è impossibile d'inserire in questo schema una disposizione che dia loro un compenso per i danni che non vengono a soffrire per l'effetto di questa legge, sibbene a ragione d'un'altra che ora non è sottoposta al giudizio della Camera.

Per questi motivi la Commissione non ha creduto di poter fare di più.

Se l'onorevole Mancini ritiene che l'urgenza di questo provvedimento sia grande, non posso che ripetere ciò che ha detto poc'anzi l'onorevole Castellano intorno alla sua proposta che fosse esteso anche alle assicurazioni marittime il beneficio della facoltà dell'abbonamento stabilito per gli altri contratti d'assicurazione. Però l'onorevole Mancini con molto maggior forza attualmente, perchè avrà realizzato un precedente che giustifica la sua dimanda, può egli tanto invitare con un ordine del giorno il Governo a presentare delle proposte di provvedimenti urgenti, come può egli stesso farsi iniziatore di un progetto di legge speciale, il quale stabilisca che è applicabile a tutte le Camere di commercio del regno quello che si dice in questo articolo a beneficio non dirò così tassativamente della Camera di commercio di Genova, ma a favore di tutte le Camere di commercio o altri stabilimenti locali che vengano ad essere pregiudicati per l'effetto di questa legge speciale.

Gli è perchè la Commissione, non credendo che la Camera voglia uscire dai termini del soggetto che ora si discute, non può accettare nessun emendamento nel senso in cui venne proposto dall'onorevole Mancini.

MANCINI. Per troncare questa discussione e per accostarmi al desiderio manifestato dalla Commissione, mi limiterò a proporre un ordine del giorno, il quale, acciò possa riuscire efficace, dovrebbe consistere in un invito della Camera alla Commissione del bilancio perchè essa studiasse e proponesse i provvedimenti opportuni perchè le Camere di commercio, che attualmente godono della percezione di certi diritti, ne potessero essere transitoriamente compensate con equivalenti assegni sul bilancio sino all'attuazione della legge generale che ordina le Camere di commercio italiane.

L'ordine del giorno sarebbe così formulato:

« La Camera, invitando la Commissione del bilancio a studiare e proporre gli opportuni provvedimenti acciò le Camere di commercio delle varie provincie italiane fino all'attuazione della loro nuova legge organica conservino temporaneamente assegni equivalenti alla perdita delle speciali tasse di cui attualmente godono, e che cesseranno in virtù delle nuove leggi d'imposta, passa all'ordine del giorno. »

Sento il bisogno di dare qualche spiegazione sul tenore di esso.

Primieramente adopero la formula di assegno compensativo, dappoichè è impossibile che le Camere di commercio percepiscano un diritto che è abolito e continuino a riscuotere un'imposta che è diventata nella sua integrità tassa da corrisponderci e pagarsi in favore dello Stato.

D'altronde è riservato ad una legge generale determinare con norme generali il modo normale di provvedere all'esistenza di questi importanti stabilimenti.

Laonde qui non si tratta che di una semplice proposta transitoria, cioè d'iscrivere nel bilancio un articolo per far fronte temporaneamente a questi assegnamenti fino a tanto

che non sia sanzionata e promulgata la legge generale riguardante l'ordinamento delle Camere di commercio.

ALFIERI. Io desidererei che la Camera riflettesse bene alla natura ed alla significazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Mancini. Io non intendo di addentrarmi nei particolari della questione trattata in questa proposta, anzi mi associo volentieri alle opinioni che in essa si appalesano e che l'onorevole preopinante ha spiegato; ma tutte le volte che io vedo nella Camera stabilirsi un precedente di usi parlamentari, credo di doverci guardare da vicino, e che tutti i miei colleghi abbiano interesse a ben ponderarlo.

Mi son già manifestato in altra circostanza poco amico degli ordini del giorno; quando si rivolgono al Ministero capisco il loro valore, direi giuridico, e il modo col quale la Camera esprime il suo desiderio alloraquando non è il caso che ella emetta una deliberazione in proposito d'un affare sul quale intende di esternare il suo avviso, è un modo d'azione indiretta, ma che deve avere la sua efficacia sul Governo; ma in verità non capisco la situazione che verrebbe fatta alla Camera rinpetto ad una Commissione da lei nominata quando con un ordine del giorno invitasse questa Commissione ad introdurre nel suo progetto di legge piuttosto una disposizione che un'altra. Io non so vedere nella Giunta che un estratto, se posso dire così, perchè ora non mi viene in mente un'altra parola, un estratto della Camera stessa, la quale per facilitare lo studio di una questione si restringe in un piccolo numero de' suoi membri e la fa portare dinanzi alle sue deliberazioni da questa riunione d'uomini da lei scelti. Invero parmi vi sia qualche cosa di strano che la Camera dica a sè stessa, poichè la Commissione non è che sè stessa: io m'invito a presentare un articolo di legge piuttosto nel tal senso che nell'altro. La Camera risponderà a questo invito quando la questione verrà in discussione colle osservazioni della Commissione del bilancio, e prenderà la decisione in proposito.

Ma in verità mi pare una cosa affatto nuova, e che non posso in nessun modo giustificare, quest'incarico che la Camera dà a sè stessa di proporsi una legge piuttosto in un senso che in un altro.

Io credo che il fatto solo di questa discussione rende inevitabile nel seno della Commissione del bilancio la questione che è stata proposta e che la Giunta medesima proporrà alla Camera una soluzione, la quale essa allora accetterà o rigetterà, senza farlo fin d'ora, in questo momento in cui la questione non le è direttamente posta innanzi. A parer mio tale precedente è meno conforme allo spirito dei regolamenti parlamentari; epperò senza voler per nulla, ripeto, scostarmi dalle massime esposte dall'onorevole Mancini su questa questione speciale, desidererei che, o egli trovasse un altro modo di manifestare l'intenzione della Camera, oppure si accontentasse di ritirare questa formola di ordine del giorno, colla quale si invita una Commissione eletta dalla Camera stessa a presentare un articolo di legge piuttosto in un senso che in un altro.

PRESIDENTE. Per togliere difficoltà, mi pare che si potrebbe sentire se il commissario regio non ha difficoltà di dichiarare che egli proporrà.....

VALERIO. Lo ha già dichiarato.

PRESIDENTE. Se intendono che abbia ciò dichiarato, basterebbe che la Camera prendesse atto della sua dichiarazione.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io ho dichiarato, nell'occasione in cui faceva la sua proposta l'onorevole Casaretto, che mi pareva evidente che da un giorno all'altro non

potessero per l'applicazione delle leggi di nuove tasse rimaner privati i locali stabilimenti del profitto che ne ritraevano. Allora dissi non sembrarmi che di ciò dovessero parlare le leggi d'imposte, ed infatti non era stato il caso di occuparsene nella discussione di altre leggi nelle quali poteva occorrere la stessa quistione.

Quindi io ritenni che più opportunamente la mozione dell'onorevole Casaretto potesse essere sfogata con un ordine del giorno al Governo; e questo oggi pure mantengo.

Così dicendo, non intendo di fare opposizione a quanto ha proposto la Commissione dopo averne anche conferito meco, tanto più che, insomma, col sistema della Commissione in sostanza non si fa altro che prendere impegno che nella legge del bilancio sarà provveduto. Confesso che questi impegni che la Camera prende con sè stessa non sono forse perfettamente logici, ma se questo è un modo di calmare giuste apprensioni, io non ho ragione di oppormi e me ne rimetto alla saviezza della Camera.

MANCINI. Avendo il Governo dichiarato di prendere impegno positivo che nel bilancio s'introduca un articolo il quale provveda alle transitorie necessità di questo utilissimo servizio, io non ho più alcun interesse a persistere nel mio ordine del giorno.

Tuttavia, unicamente per chiarire quale fosse il mio intendimento, e per dileguare gli scrupoli regolamentari dell'onorevole Alfieri, dirò che non era certamente scopo del mio ordine del giorno l'invitare la Commissione del bilancio a proporre nè una legge, nè un articolo di legge, e tanto meno di fare che la Camera vincolasse sè stessa.

Non è nuovo che le Commissioni della Camera ricevano da questa l'incarico di occuparsi di certi studi; e l'onorevole Alfieri considerando i termini molto circospetti dell'invito che avrei bramato veder diretto alla Commissione del bilancio, che era quello di ricercare se e quali potessero essere i provvedimenti opportuni da proporsi, si persuaderà, spero, che la Commissione del bilancio rimaneva pienamente libera sì di proporre che s'introducesse regolarmente una distinta e speciale proposta di legge, mercè iniziativa parlamentare, sia, nell'occuparsi della emendazione del bilancio, di proporre l'aggiunzione di un articolo di spesa particolare, o anche semplicemente di prendere accordo col Governo.

Ma, se ritiro il mio ordine del giorno, prego almeno la Camera di prender atto delle dichiarazioni del Ministero, acciocchè questo con ogni sforzo impedisca, allorchè pel 1° aprile non si troverà al certo votato il bilancio, o in qualche modo provveduto alla vita di queste Camere di commercio, che si offra alla nazione questo spettacolo poco conveniente, che cioè alcune delle Camere di commercio italiane prospereranno e non avranno perduti i mezzi ordinari della loro sussistenza, mentre altre saranno ridotte, per un tempo più o meno lungo, in una condizione veramente deplorabile; il quale disordine sommamente dispiacerebbe alla Camera, principalmente perchè il danno toccherebbe a Camere di commercio le quali funzionano in paesi d'Italia che versano in bisogni più gravi e più urgenti degli altri.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini propone che la Camera prenda atto delle dichiarazioni del Ministero.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo proposto dalla Commissione, coll'avvertenza però che, quantunque siasene fatta la discussione dopo l'articolo 35, dovrà essere collocato in fine intieramente della legge.

VALERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

VALERIO. Pare a me che, dopo la deliberazione presa dalla Camera, di prender atto delle dichiarazioni fatte dal regio commissario pel Governo, dichiarazioni che riguardano tutte le Camere di commercio, questo articolo non abbia più il suo luogo in questa legge. Esso non vi trova nemmeno il suo luogo, perchè, a mio avviso, è una disposizione speciale che riflette alcune Camere di commercio, e non ha nulla a che fare colla questione della tassa; e per fine riesce inopportuno dacchè si è presa una determinazione che provvede a tutte insieme; onde non è più il caso di prendere una deliberazione speciale che provveda solamente ad alcune Camere di commercio.

Quindi io prego la Commissione a voler ritirare la sua proposta.

(Segni negativi al banco della Commissione.)

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BIANCHERI. Io troverei veramente strano che la discussione sollevatasi testè avesse prodotto per effetto che la Camera dovesse recedere da una deliberazione che sembrava già stata accolta (*Interruzione*) nella seduta in cui questa questione fu agitata dalla Camera. E tanto è ciò vero, che la Camera consentì che la proposta transitoria messa innanzi dall'onorevole Casaretto fosse inviata alla Commissione perchè la prendesse ad esame.

Ora, se mal non m'appongo, quando la Camera accoglie una proposta e la rimanda alla Commissione, onde essa sia esaminata, nel modo come la poneva innanzi l'onorevole proponente, si può arguire che la Camera facesse buon viso alla proposta medesima. D'altra parte ragioni imperiose militavano, perchè non potesse cadere in dubbio che dessa non fosse favorevolmente accolta dalla Commissione.

Io trovo strano poi specialmente che l'onorevole Valerio venga asserendo che questa proposta possa avere minore attinenza colla legge che stiamo discutendo. . . .

Una voce. No!

BIANCHERI. Mi sembrava che egli avesse detto che non ravvisava consentaneo all'oggetto della legge la proposta dell'articolo transitorio proposto dall'onorevole Casaretto e modificato dalla Commissione. È d'uopo ben ritenere che qui trattasi di una legge che colpisce le assicurazioni marittime, e che sino al giorno d'oggi la tassa sulle assicurazioni marittime era devoluta a profitto della Camera di commercio di Genova, e così delle altre, affinchè essa potesse provvedere alle grandi spese alle quali deve sottostare; tra queste primeggiano le scuole tecniche, la scuola nautica, il porto franco, e così via via.

Adesso di che si tratta? Si tratta di dichiarare che questa tassa sulle assicurazioni marittime, anzichè essere devoluta alla Camera di commercio di Genova, sarà d'ora innanzi devoluta all'erario. La conseguenza naturale e forzata si è questa, che la Camera di commercio di Genova, di cui si tratta, viene ad essere spogliata dell'unica rendita colla quale faceva fronte alle diverse spese.

Si dimostrava che, se questa legge fosse stata applicata, la Camera di commercio si trovava immediatamente annientata, uccisa, impossibilitata di poter durare nella vita, che è pure di grandissima utilità a favore del commercio di Genova; da ciò stesso la Commissione ne traeva argomento per adottare una tale misura, la quale, se non erro, era affatto consentanea alla proposta fatta dall'onorevole Casaretto. Tuttavia assicurava l'esistenza delle Camere di commercio, e l'assicurava

poi tanto più in quanto che questa proposta trovava la sua sede in questa legge; mentrè, mi duole il dirlo, la proposta Mancini non trova assolutamente il suo posto in questa legge, in quanto che ha tratto ad un altro ordine di idee, ad un'altra imposta.

Mi è rincresciuto vivamente che l'onorevole Mancini, così tenero, ed a giusto titolo, della conservazione della Camera di commercio a Napoli, non abbia pensato a fare anzi la sua proposta allorchè si discusse la legge sul registro, perchè allora quella sua proposta avrebbe trovato là il suo posto e la sua giusta sede.

Ma, se le difficoltà che si affacciano ora perchè la proposta Mancini venga ad essere inserita in questa legge devono far sì che quell'altra proposizione che aveva tratto alla conservazione delle Camere di commercio possa essere posta in dubbio, io dico sinceramente, noi non avremo per questo arrecato alcun vantaggio alle Camere di commercio.

Noi altri invece avremmo apportato tutto il male che temevamo alla Camera di commercio di Genova, che si troverà ad un tratto distrutta ed annientata nella sua esistenza; ond'è che io prego caldamente la Camera a voler accettare la proposta sì e come è stata messa innanzi dalla Commissione; poichè un ordine del giorno soltanto non può per certo produrre lo stesso effetto come un articolo di legge, e non basta che l'onorevole commissario od anche il Ministero vengano ad assicurare la Camera che si attueranno altri provvedimenti coi quali vengano ad essere riparati gl'inconvenienti che si lamentano dalla Camera di commercio di Genova; perchè basterà far notare che fra il giorno della pubblicazione di questa legge e quello in cui le altre misure saranno proposte la Camera di commercio di Genova sarà spogliata degli unici mezzi coi quali ella possa far fronte alle proprie spese.

Non ho da aggiungere altro; se si vuole che la Camera di commercio di Genova sia distrutta, non si ha da far altro che la legge sia applicata e non si provveda altrimenti; oppure si crede che la Camera di commercio di Genova sia di un interesse generale, inquantochè ella provvede alle scuole tecniche, alle scuole nautiche ed al porto franco, allora io credo di non dovere più aggiungere parole, e pregherò la Camera affinchè sia accettata la proposta della Commissione, ed io spero che la Camera vorrà assecondare questo mio invito.

VALERIO. L'onorevole Biancheri avrebbe inteso le mie parole in senso assolutamente contrario ai miei intendimenti, se ne induce che io mirassi in qualche modo ad impedire che la Camera di commercio di Genova possa continuare a fiorire, come ha fiorito finora e come io desidero di vederla a fiorire ancora di più, per quanto è possibile; ma qui è un'altra questione.

Noi abbiamo sotto gli occhi una legge, il cui scopo è quello di stabilire delle tasse sopra atti commerciali, ed io non posso e non potrò mai intendere la ragione per cui in questa legge, il cui scopo è quello di stabilire delle tasse, noi veniamo a stabilire il modo col quale deve vivere e ricavarne i suoi fondi la Camera di commercio di Genova.

L'onorevole Biancheri ha detto che la Camera aveva già deliberato su di questo argomento; io credo che ciò non sia esatto.

Quando la Camera ha accettato il rinvio dell'emendamento proposto dall'onorevole Casaretto alla Commissione, ed anzi meglio il rinvio della materia a cui si riferiva questo emendamento, la Camera non pregiudicò per nulla la questione; ma solo riconobbe che il concetto poteva meritare di essere stu-

diato, e che non conveniva di prendere una deliberazione senza che precedesse il preavviso della Commissione.

Se si fosse trattato di prendere qualche impegno, accerto l'onorevole Biancheri che mi sarei alzato a dire quello che ho detto adesso.

Dopo le parole dette dall'onorevole Mancini, la Commissione credeva che forse fosse possibile di prendere un temperamento per le Camere di commercio. Ora invece si vede che si verrebbe a prendere un temperamento solo per alcune di esse.

Io poi, senza entrare in questo argomento, credo che questo temperamento non può aver sede in questo disegno di legge. Del resto, dal momento che il signor commissario regio ci dice che il Governo provvederà perchè all'epoca del bilancio la Camera sia informata di tutti i particolari della questione, per modo che possiamo conoscere con qualche fondamento quel che sia per occorrere di scrivere nel bilancio, perchè le Camere di commercio, qualunque sia il modo onde ritraggono i fondi alle medesime necessarie, sieno provviste di quanto loro occorre, non veggio ragione perchè a proposito d'una legge di tasse noi veniamo a scrivere che le Camere di commercio debbono esigere una parte di questa o di quella tassa, sopra questo o quell'atto commerciale.

Inoltre lo scrivere tal cosa in questa legge sarebbe un riconoscere dei diritti che non esistono.

Se le Camere di commercio hanno bisogno di fondi, il Governo vi provvederà.

Sono lietissimo che fiorisca la Camera di commercio di Genova, come sono lietissimo che fioriscano quelle di Napoli, di Bari, di Foggia, non che tutte quelle che si sono istituite e quelle che s'istituiranno nel nostro paese; ma, lo ripeto, non veggio ragione perchè in una legge che stabilisce una tassa sopra alcuni atti commerciali noi dobbiamo scrivere che una parte di quella tassa, per un tempo più o meno lungo, più o meno provvisorio, debba rivolgersi a favore delle Camere di commercio. Parmi che allo scopo al quale miriamo sia sufficientemente soddisfatto dal momento che il Governo ci dichiara che egli terrà ragguagliata la Camera delle condizioni finanziarie delle Camere di commercio e proporrà che sia nel bilancio alle medesime provveduto.

CORDOVA, ministro d'agricoltura e commercio. Pregherei la Camera di non volere, nella discussione di questo disegno di legge, pregiudicare la questione, che verrà in campo nella prossima discussione della legge sulle Camere di commercio, la quale è in corso di studio presso una Commissione. Come la Camera non ignora, in quella proposta di legge si è preveduto il caso e si è pensato ai mezzi che potevano ritrarre le Camere di commercio da una sovrainposta qualunque sulle società di assicurazioni marittime.

Io devo dichiarare alla Camera che all'epoca in cui il progetto fu discusso in Consiglio dei ministri, il ministro di finanze, facendo menzione della tassa generale che egli proponeva sulle società di assicurazioni marittime, domandava che non si consentisse in modo alcuno al progetto fatto in Senato di portare questa sopratassa a beneficio delle Camere di commercio, in modo che fu stabilito in Consiglio che non altrimenti avrebbe potuto consentirsi alla proposizione che si faceva dall'ufficio centrale del Senato se non che d'accordo dei due ministri di commercio e di finanze.

Tutti e due infatti si trovarono presenti il giorno in cui si fece la discussione di questa legge in Senato, e mentre l'ufficio centrale del Senato aveva proposto non solamente la sopratassa sulle società di assicurazione, ma che tutte le Camere,

che godono attualmente di questi redditi, li conservassero, si riesci a far omettere dal Senato, come vedrà la Camera quando verrà in discussione quella legge, l'articolo che diceva che questi redditi sarebbero conservati alle Camere che attualmente li godono; al quale articolo se ne sostituì un altro, il quale dice che a quelle Camere è conservato il patrimonio, e non già la sorgente del reddito delle Camere attuali.

Ma di più si fissò la sopratassa sulle assicurazioni in una categoria di imposizione facoltativa che le Camere avrebbero potuto proporre, rappresentando il commercio spontaneamente, e che il Governo avrebbe potuto approvare o no, secondo i casi, proponendosi i due ministri di tenere in tutta considerazione il risultato della discussione di questa legge all'epoca in cui sarebbero portate all'approvazione del Governo delle altre tasse che potrebbero gravare le stesse società; e perchè non si addivenisse a questa necessità, se non in casi estremi, in cui il commercio stesso reclamasse qualche piccola sopratassa di questo genere, si è provveduto al disgravio delle spese di quelle Camere che ricavano dal prodotto delle sopratasse sulle società di assicurazioni marittime, e la Camera non ha che a vedere il bilancio di agricoltura e commercio per l'anno 1862 per trovare fra le spese ordinarie molte delle spese che attualmente sostiene la Camera di commercio di Genova.

Tali sono quelle di concorso alla costruzione della strada ferrata al porto franco, quella per l'estinzione del debito contratto in occasione che venne offerta una fregata od altro bastimento da guerra al magnanimo Re Carlo Alberto. Insomma le più gravi spese della Camera di commercio di Genova si sono appositamente discaricate nel corso della discussione di quelle leggi, perchè il Governo si possa trovare in posizione, all'epoca in cui sarebbero domandate delle sopratasse sulle assicurazioni marittime, o di ricusarsi o di non concederle se non in gravissimi casi, ne' casi in cui il commercio le reclamasse, in cui non si opponessero dei reclami a queste domande che il commercio facesse.

Come vede la Camera da questi fatti sommari che io ho esposti, e che naturalmente non erano sotto i suoi occhi, la questione viene nella sua sede naturale all'epoca in cui si discuterà quell'altra legge, all'epoca in cui si potrà consultare il bilancio presentato dal ministro di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Allora il deputato Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. Voleva semplicemente dire che mi pare conveniente adottare la proposta fatta dalla Commissione. Infatti io ritengo come assai fondate le obiezioni che faceva l'onorevole Mancini; e intendo come per una dimenticanza fatta, allorchando si discuteva la legge sul registro, venga, se non si provvede altrimenti, la Camera di commercio privata del prodotto sui diritti per le sentenze commerciali che si elevano, se non vo errato, alla somma di 7,650 lire.

Mi dolgo anch'io di ciò, e certamente avrei desiderato che si fosse introdotta in quella legge un'aggiunta analoga a quella che attualmente la Commissione propone per i diritti sulle assicurazioni in favore delle Camere di commercio e dei corpi morali che ora ne fruiscono. Ma ora, dal momento che non vogliamo ancora pregiudicare nulla, dal momento che non abbiamo ancor discussa la legge sulle Camere di commercio, dal momento che abbiamo un mezzo di salvare almeno una cosa, cioè a dire di rimediare almeno all'incon-

veniente che nascerebbe per la Camera di commercio di Genova e per quegli altri stabilimenti stati citati dal relatore della Commissione, i quali traggono prodotto dalla tassa sulle assicurazioni, il quale per la Camera di commercio di Genova ammonta a 126,422 lire, e le dà mezzo di adempiere al servizio d'importantissimi stabilimenti, sebbene forse estranei al precipuo oggetto della Camera di commercio, come testè indicava il ministro d'agricoltura e commercio, io non vedo come, perchè abbiamo dimenticato di rimediare un male a proposito della legge sul registro, non vogliamo ora che possiamo rimediare ad un grave inconveniente che nascerebbe dalla legge attuale.

Per conseguenza credo che convenga nulla pregiudicare nel senso assoluto, e rimandare questa discussione, per quanto riguarda ai principii generali, all'epoca in cui verrà in discussione la legge sulle Camere di commercio, ma che intanto, appunto per non pregiudicare nulla, la Camera debba accogliere la proposta fatta dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Biancheri.

BIANCHERI. Aggiungerò poche osservazioni a quanto or disse assennatamente l'onorevole mio amico Sella.

È d'uopo che la Camera ritenga che la legge del 1853, colla quale per la prima volta s'impose una tassa sulle assicurazioni marittime (siccome in allora il legislatore teneva a cuore di assicurare l'esistenza della Camera di commercio di Genova), stabili che quell'imposta fosse devoluta a favore della Camera medesima.

Si fu col prodotto di questa stessa imposta che la Camera di commercio di Genova ha potuto sopportare tutte le ingenti spese che si aggravavano su di essa. La legge attuale tende a formare un'eccezione alla legge del 1853, e con questa eccezione vengono ad esser distrutti quei mezzi dai quali la Camera di commercio di Genova traeva il necessario per far fronte alle sue spese.

Da ciò vede la Camera come trovava sua sede naturale in questa legge la questione che, se in massima tutte le imposte, specialmente anche quella sulle assicurazioni marittime, non debbono essere concesse a favore di un ente morale, ma bensì a favore dello Stato, tuttavia, siccome dovevasi aver in pensiero di conservare questa Camera di commercio, di assicurarle l'esistenza, si doveva dare un provvedimento, anche in via transitoria, affinchè quest'esistenza fosse bene assicurata.

Da ciò ne venne la proposta Casaretto, e da ciò pure derivò che la Camera facesse buon viso a quella proposta.

Del resto era lontano dal mio intendimento l'assicurare che la Camera avesse già deliberato sopra la proposizione formulata nell'articolo di cui si tratta. Quando queste parole mi fossero per avventura uscite di bocca, avrebbero falsato il mio pensiero; io intendeva soltanto d'accennare che, quando la proposta fu messa innanzi, la Camera le si mostrò favorevole, inquantochè la mandò alla Commissione perchè la studiasse; io credo però di poter assicurare la Camera che il Governo si mostrava propenso ad accogliere questa proposta, il che può rilevarsi dall'insieme della discussione.

D'altra parte, come dissi, un ordine del giorno non verrebbe a produrre quegli effetti i quali non possono scaturire se non se da una discussione di una legge.

Egli è però certo che la Camera di commercio, dal giorno in cui questa legge fosse promulgata, sino al giorno in cui per altra via si sarebbe provveduto alla sua esistenza, si troverebbe assolutamente senza alcun mezzo, onde poter sopperire alle spese, a cui pure è urgente ch'ella sopperisca; perchè queste spese sono continue, e non potrebbe diversamente far fronte, non avendo altra rendita, tranne questa tassa.

mente far fronte, non avendo altra rendita, tranne questa tassa.

Perciò io mi associo a quanto disse l'onorevole mio amico Sella, e prego la Camera affinchè voglia accettare la proposta della Commissione, la quale, se non altro, viene in via transitoria a provvedere ad una materia di tale entità, quale è quella di mantenere la Camera di commercio di Genova.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata chiesta ed appoggiata, la metto ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Metto ai voti l'articolo proposto dalla Commissione, che sarebbe l'articolo 59.

Lo rileggo:

« Finchè non sia altrimenti provveduto alla sorte degli stabilimenti che profittavano in tutto od in parte delle tasse di che nella presente legge, sarà nel bilancio dello Stato fatto a favore di essi un assegno corrispondente alla perdita che riceverebbero per l'applicazione di questa legge. »

(La Camera approva.)

MANCINI. Chiedo di rivolgere una semplice interrogazione al ministro.

PRESIDENTE. L'articolo è votato, e non c'è più questione.

MANCINI. Bramerei sapere dal signor ministro se nella ipotesi, che per me è certezza, che giunga il 1° di aprile senza che il bilancio si trovi votato, egli intenda, in conseguenza degli impegni che testè ha preso, che le diverse Camere di commercio e così anche quelle delle provincie meridionali saranno provvisoriamente mantenute in assegni equivalenti a' mezzi di cui attualmente godono, salvo poi nella legge del bilancio a regolarizzare le partite, dappoichè altrimenti si verificherebbero i temuti inconvenienti. Io ho votato con piacere la proposta della Commissione in favore della Camera di commercio di Genova, ma la Camera aveva preso atto della dichiarazione del Ministero nell'interesse delle Camere di commercio napoletane e del resto d'Italia. Ora si tratta unicamente di rendere questa dichiarazione efficace, dappoichè, se essa si limitasse solo ad iscrivere più tardi nel bilancio un articolo per provvedere al mantenimento di quelle Camere di commercio, io dovrei per necessità contemplare l'ipotesi che il bilancio non esista ancora al 1° aprile. Spero che la legge generale sulle Camere di commercio, a cui accennava l'onorevole ministro, si troverà già allora in attività, ed in tal caso, tanto la proposta della Commissione testè votata, quanto la dichiarazione del ministro, non rimarranno che testimonianza della comune buona volontà del Governo e della Camera. Ma nell'ipotesi contraria, io domanderei di essere assicurato da' miei timori, acciò, quand'anche il bilancio non fosse votato, quand'anche la nuova legge non fosse ancora promulgata, malgrado tutto ciò, temporaneamente, e direi pure con l'intelligenza della Camera, il Governo continuasse a fornire i mezzi di esistenza, come per lo addietro, anche alle altre Camere di commercio.

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Come si è provveduto alla Camera di commercio di Genova, si è anche pensato pei carichi della Camera di commercio d'Ancona. Il Governo ha sempre avuto in mira di mantenere in piena attività tutte le Camere di commercio, e il Ministero d'agricoltura e commercio, che ritrae da esse degli aiuti efficaci e significanti, non potrebbe passarsi un

momento della loro cooperazione; in conseguenza il ministro d'agricoltura e commercio non ha nessuna difficoltà di assumere l'impegno che, ove colla nuova legge non fosse provveduto all'introito corrispondente alla spesa di tutte le Camere di commercio del regno attualmente esistenti, verrebbe a chiedere dei provvedimenti d'urgenza al Parlamento, perchè non un solo istante sia sospeso l'esercizio delle loro funzioni.

MANCINI. Ringrazio il signor ministro, e mi dichiaro soddisfattissimo delle sue spiegazioni.

PRESIDENTE. « Art. 36. Nelle provincie dello Stato, nelle quali non era in vigore la legge 30 giugno 1853, le polizze d'assicurazione attualmente in corso che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dall'attivazione della presente legge, e che sarebbero soggette ad una tassa annua, dovranno dalle società essere registrate nel repertorio prescritto dall'articolo 9 fra tre mesi dall'attivazione anzidetta, e saranno contemporaneamente sottoposte alle rispettive tasse in conformità di quanto è nella presente legge stabilito.

« Sottostanno ad eguale obbligazione gl'individui commercianti che fanno atti di assicurazione. I privati non negozianti che fanno detti atti di assicurazione ne faranno la denuncia prescritta dall'articolo 10 parimente fra tre mesi a partire dall'attivazione della presente.

« Le contravvenzioni al disposto del presente articolo saranno punite in conformità degli articoli 25 e 26. »

FENZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FENZI. Io non intendo di combattere il disposto dell'articolo 36, soltanto desidero di chiamare l'attenzione della Camera sopra una lacuna che, a senso mio, vi si trova, e credo che questa lacuna debba essere colmata, perchè non avvengano dubbi o false interpretazioni, ed anche per rendere omaggio ad un principio di giustizia quale è quello della non retroattività delle leggi.

L'articolo 36 dispone che « le polizze di assicurazione attualmente in corso che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dall'attivazione della presente legge, e che sarebbero soggette ad una tassa annua, dovranno dalle società essere registrate nel repertorio prescritto dall'articolo 9 fra tre mesi dall'attivazione anzidetta, e saranno contemporaneamente sottoposte alle rispettive tasse. »

Ora qui non si parla di quelle polizze le quali, secondo le legislazioni vigenti nelle diverse parti del regno, erano soggette ad una tassa per una volta tanto. Queste polizze, a senso mio, hanno saldato il loro debito; per esse l'atto è completo, e non credo che, secondo i principii di giustizia, potrebbero essere richiamate a pagare ulteriori tasse. Perciò io propongo la redazione seguente dell'articolo 36, la quale si riferisce particolarmente al primo paragrafo:

« Le polizze di assicurazione attualmente in corso che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dall'attivazione della presente legge, e che dalle leggi vigenti in ciascuna parte del regno all'epoca della loro stipulazione erano soggette ad una tassa annua, dovranno dalle società essere registrate nel repertorio prescritto dall'articolo 9 entro tre mesi dall'attivazione anzidetta, e saranno contemporaneamente sottoposte alle rispettive tasse, in conformità di quanto è stabilito nella presente legge.

« Quelle polizze le quali dalle antecedenti leggi erano colpite da una tassa pagabile in una sola volta andranno esenti fino al loro naturale esaurimento dalle tasse stabilite all'articolo 2, purchè abbiano soddisfatto alle prescrizioni delle

leggi sotto l'impero delle quali vennero i relativi contratti stipulati. »

Io spero che la Commissione ed il regio commissario, ai quali ho già comunicato queste mie idee, non avranno difficoltà di aderire all'emendamento che propongo.

PRESIDENTE. Il commissario regio aderisce a questo emendamento?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Coll'emendamento proposto il mio onorevole amico Fenzi mira ad evitare che siano colpite dalla tassa proposta con questa legge gli atti di assicurazione per i quali già sia stata pagata in una sola volta la tassa di registro al momento della loro stipulazione. Mi pare che potrebbe accettarsi; però vorrei che anche tali atti dovessero iscriversi nel repertorio prescritto dall'articolo 9 per dare modo all'amministrazione di fare le opportune verificazioni.

Di più, dopo le parole: « erano colpiti da una tassa, » aggiungerei: « di registro, » per eliminare il caso che gli atti di cui si parla s'intendano esenti per essersi solamente pagata la tassa di bollo.

Credo che queste osservazioni corrispondano alle intenzioni dell'onorevole proponente.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

FABRIZI G., relatore. La Commissione non ha nulla da opporre e si rimette al giudizio della Camera.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Se il deputato Fenzi è d'accordo nel modificare la sua proposta nel senso da me indicato, io leggerei le modificazioni da introdurvi.

PRESIDENTE. Seguiti pure.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Desidererei sentire l'opinione del deputato Fenzi.

FENZI. Domando la parola.

In quanto alla prima modificazione che propone l'onorevole commissario regio sarei di opinione che questa materia fosse da lasciarsi piuttosto al regolamento che farà il demanio relativamente al modo col quale le società potranno provare che quei tali atti sono esenti dal pagare la tassa. Inserire nella legge che dovranno notarli nel registro mi pare non solamente inutile, ma fors'anche dannoso, perchè potrebbe impedire in avvenire, quando si fosse vista l'inutilità di questa misura, che il Governo, volendo dispensare le società da questa formalità, non potesse farlo; mentre, se essa è portata solo dal regolamento, allora, ogniqualvolta la sua inutilità venga dimostrata, gli agenti del demanio potranno trascurarne l'effettuazione.

Per queste ragioni io prego l'onorevole commissario regio a non insistere su questo punto.

In quanto alla seconda osservazione io non adotterei precisamente la formula: *tassa di registro*, ma direi: *tassa di una natura simile a quella contemplata dalla presente legge*, perchè forse non era precisamente sotto la denominazione di *tassa di registro* che si pagavano queste tasse negli altri Stati. Insomma bisognerebbe trovare un'altra espressione, perchè volere assolutamente che fosse denominata *tassa di registro* quella che pagavano, mi pare che lascerebbe luogo a molti dubbi. La dizione *di natura simile a quella contemplata dalla presente legge* è un poco più lunga, ma più giusta.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

Io posso benissimo essere corretto da chi appartenga ad alcuna delle provincie di cui io non conosca abbastanza le leggi in questa materia, ma parmi potere assicurare che la tassa che siasi pagata non può essere che la tassa di registro. Se si tratta di trovare una formola che meglio corrisponda

al concetto, si cerchi ed io non avrò difficoltà di accettarla, ma non può trattarsi che di tassa di registro.

In quanto poi al repertorio, faccio considerare che una volta che se ne è parlato nella legge non può oggi rimandarsi ad un regolamento.

Quando una società, dopo il 1° aprile, continuerà a fare le sue operazioni, dovrà tenere questo repertorio ed in questo dovrà essere registrata tutta la serie degli atti ancorchè fossero già stati celebrati, ma che abbiano un carattere continuativo e per ragione dei versamenti e della tassa.

Ora non si potrebbe ammettere che in questo stesso repertorio non figurassero anco quegli atti che dovessero andare esenti da tassa, ma che pure non dovrebbero sfuggire alla ispezione degli agenti della finanza.

Quindi insisterei perchè fosse messo in fine dell'articolo: « Ma dovranno tuttavia iscriversi nel repertorio prescritto dall'articolo 9, » ecc.

PRESIDENTE. Il deputato Fenzi, dopo le parole: « quelle polizze le quali dalle antecedenti leggi erano colpite da una tassa, » vorrebbe aggiungere queste altre: « di natura identica a quella contemplata nella presente legge. »

FENZI. Sarebbe meglio dire: *simile*.

PRESIDENTE. Allora si direbbe così: « da una tassa di natura simile a quella contemplata nella presente legge, pagabile una sol volta, andranno esenti fino al loro naturale esaurimento dalle tasse stabilite all'articolo 2, purchè abbiano soddisfatto alla prescrizione delle leggi sotto l'impero delle quali vennero i relativi contratti stipulati. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Bisognerebbe anche mettere in fine dell'articolo: « ma dovranno tuttavia iscriversi nel repertorio prescritto nell'articolo 9. »

FENZI. Si potrebbe mettere, per uniformarsi alla dicitura della prima parte dell'articolo, queste parole: « tutte le polizze dovranno bensì iscriversi nel repertorio di che nell'articolo 9, ma saranno esenti dalla tassa, » ecc.

PRESIDENTE. Il deputato Fenzi propone che il capoverso sia così concepito:

« Dovranno pur essere registrate nel repertorio tutte le polizze, » ecc.

Prego i deputati di fare attenzione come sarebbe concepito l'articolo 56:

« Nelle provincie dello Stato nelle quali non era in vigore la legge 30 giugno 1855, le polizze d'assicurazione attualmente in corso, che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dall'attivazione della presente legge, e che, per l'antecedente legge erano colpite da una tassa di natura simile a quella contemplata nella presente legge, pagabile in una sol volta, andranno esenti fino al loro naturale esaurimento dalla tassa stabilita dall'articolo 2, purchè abbiano soddisfatto alla prescrizione delle leggi sotto l'impero delle quali vennero i relativi contratti stipulati; dovranno però essere registrate nel repertorio prescritto all'articolo 9 fra tre mesi dall'attivazione suddetta. . . . »

E poi in seguito come fu letto.

MAZZA. Mi pare che non si possa ammettere questo emendamento. Qui si tratta di una tassa annua, laddove, se non ho male inteso, l'emendamento che fu proposto dall'onorevole Fenzi riguarda bensì una tassa della natura di quella che si forma col presente progetto, ma una tassa fissa, una tassa, che, una volta pagata, non dovea ulteriormente colpire le polizze di assicurazione.

Io domando quindi se la Camera voglia stabilire un privilegio, pel quale una società, la quale avesse pagato una qualunque tassa per una sola volta, dovesse essere liberata per

sempre dalla tassa annua, a cui questo disegno di legge assoggetta le polizze di cui si tratta.

Credo che questo privilegio sia veramente troppo ampio, perchè la Camera possa così leggermente ammetterlo. Eppure la prego di respingere l'emendamento.

VALERIO. Un'altra osservazione è ancora a farsi rispetto alla redazione dell'articolo 56.

In questo articolo si prevede il caso di polizze d'assicurazione attualmente in corso che abbiano ancora una durata maggiore d'un anno a partire dalla promulgazione di questa legge, e si vuole che sopra queste polizze corra una tassa. Ma l'onorevole Fenzi propone un'eccezione per quelle operazioni per cui si sia già pagato una tassa. Quando si adotti il principio dell'onorevole Fenzi, non si potrà adottare la redazione che abbiamo ultimamente sentito a leggere, perchè non si provvederebbe più alle altre polizze d'assicurazione, per le quali nulla si è pagato. Quando si volesse adottare il principio posto avanti dall'onorevole Fenzi, bisognerebbe lasciare il primo capoverso dell'articolo tal quale è, ed aggiungere qualche frase per dire che le polizze d'assicurazione contemplate nel precedente capoverso, per le quali si sia già pagata una tassa della natura della presente, si dovranno riservare, si dovranno scrivere nel repertorio, ma andranno esenti dalla tassa.

Viene poi l'osservazione posta avanti dall'onorevole Mazza. Io la credo gravissima, e non posso a meno di notare che questo emendamento, nelle condizioni attuali, è impossibile discuterlo.

Proporrei per conseguenza alla Camera di voler rimandare questa materia alla Commissione, affinchè la esamini e poi proponga una redazione per cui sia provveduto al caso di considerare queste operazioni di assicurazione, le quali per le leggi anteriori pagassero una tassa annua, o che abbiano dovuto pagare per una volta tanto una tassa che potesse in qualche modo corrispondere ad una tassa annua.

Ma venire attualmente a adottare, seduta stante, una redazione che voglia riprodurre l'idea dell'onorevole Fenzi, che in parte è giusta, perchè per quelle operazioni d'assicurazione per le quali si è pagata una tassa ragguagliata una volta tanto sarebbe ingiusto che si venisse poi a mettere una tassa nuova; come sarebbe pure ingiusto, se si cadesse in quell'altro caso che notava l'onorevole Mazza, in cui le assicurazioni precedenti che cadessero sotto l'annuità venissero ad esserne esonerate con ingiusto privilegio sulle assicurazioni nuove.

Per queste considerazioni prego la Camera a voler rimandare questa materia alla Commissione, perchè possa esaminarla col tempo e colla quiete necessaria, e ci porti una redazione su cui la Camera possa deliberare con cognizione di causa.

FENZI. Io non ho portato questo argomento alla Camera senza prima aver interpellato ed il relatore della Commissione ed il commissario regio, ed ambedue sono stati da me non oggi, ma nei giorni precedenti richiesti di prenderlo in considerazione, e ne abbiamo lungamente discusso.

MOSCA. Domando la parola.

FENZI. Io sono rimasto fermo nella mia convinzione che, se non si veniva a adottare un temperamento di questa natura, certamente si sarebbe commessa una grandissima ingiustizia, perchè si veniva a dare effetto retroattivo ad una legge.

Ora l'onorevole Mazza ha detto: voi domandate per alcune società un privilegio, una eccezione. Io non domando nè eccezione, nè privilegio per società alcuna. Io dico soltanto che

vi erano delle parti d'Italia dove si facevano operazioni di questa natura pagando una tassa determinata ed in una sola volta; domando: oggi, che facciamo una legge la quale sottopone tali operazioni ad una tassa annua e continua, sarà giusto di sottoporvi quelle polizze, le quali si sono fatte, quei contratti che si sono eseguiti, quando quelli che li facevano avevano l'intima convinzione di non avere più che fare col fisco, una volta che avevano pagata la tassa?

Sarebbe egli giusto oggi di richiamare tutti questi contratti e di tornare ad aggravarli annualmente?

Io credo che sarebbe questa una grande ingiustizia, ed è con questa convinzione che ho proposto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha facoltà di parlare.

MOSCA. Ho chiesta la parola unicamente per rettificare quanto disse l'onorevole Fenzi, od almeno quanto si poteva intendere dalle sue parole, che cioè la Commissione fosse stata aderente al suo emendamento.

Non nego ch'egli possa averne parlato col relatore della Commissione, e non negherò nemmeno che io stesso non abbia già veduto questo emendamento. Ma io confesso che, fino dal primo momento in cui questo emendamento è stato presentato, mi ha fatto l'effetto appunto di non trovarlo perfettamente giusto.

Tuttavia, però, me ne sono rimesso alle osservazioni che si sarebbero fatte *hinc inde* nella Camera per farmi un criterio più esatto della questione.

Effettivamente io credo che attualmente l'emendamento non si possa accettare, perchè verrebbe a fare una differenza fra società e società, e quindi costituirebbe un privilegio in favore d'una al cospetto dell'altra. La circostanza che sotto l'impero di certe legislazioni precedenti alcuni contratti siano stati stipulati ad una tassa fissa e per una volta tanto non toglie che il legislatore in materia d'imposta possa cogliere il contratto tal quale si presenta ed applicare una tassa uniforme a tutti questi contratti i quali continuano a produrre i loro effetti ed i loro vantaggi, e ricevono la stessa protezione dalla legge al pari di quelli che si concludono attualmente.

Io quindi dichiaro, per quanto ho potuto rilevare anche dal consenso degli altri membri della Commissione, che la Commissione persiste a rimettersene alla Camera.

Se la Camera vuol darle l'incarico di esaminare questa questione più ponderatamente, essa accetterà di fare quanto possa essere del caso; ma se dovesse pronunziarsi in questo momento, si pronunzierebbe contro l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Fenzi.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del deputato Fenzi.

FENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FENZI. Chiederei che il mio emendamento fosse rimandato alla Commissione, onde si prenda in esame. Sono tanto convinto della giustizia del medesimo, che non vorrei arrischiare l'esito con una votazione fatta sotto l'impressione delle parole testè pronunciate dall'onorevole Mosca; perciò chieggo che sia rimandato alla Commissione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti questa proposta.

Chi intende che l'emendamento Fenzi debba essere inviato alla Commissione, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera decide per l'invio alla Commissione.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra le società industriali, commerciali, e sulle assicurazioni.

Discussione dei progetti di legge:

Proroga dei termini stabiliti per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria;

Censimento generale della popolazione;

Concessione di due tronchi della ferrovia calabrese;

Convalidazione di decreti regii relativi all'ammissione di sottotenenti nei corpi del genio militare e dell'artiglieria;

Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per estendere alla Sicilia il decreto del prodittatore di Napoli del 23 ottobre 1860.